

DLXXX.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 1886

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DI RUDINI.

SOMMARIO. Il presidente comunica una lettera del deputato Antonibon con la quale dà la sua dimissione dall'ufficio di deputato — I deputati Toaldi e Nicotera propongono che non sia accettata la dimissione del deputato Antonibon e gli sia concesso invece un congedo. = Intorno all'ordine dei lavori parlamentari fanno brevi osservazioni i deputati Pelloux, De Renzis, Di San Donato, Musini. = Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge già approvati. = Il ministro dell'istruzione pubblica presenta un disegno di legge per approvare la convenzione conclusa fra il Ministero della pubblica istruzione e il Consorzio universitario di Pavia, per la sistemazione di vari Istituti scientifici di quella regia Università. = Il presidente dà lettura di una comunicazione del presidente del Senato relativa alla morte del senatore Parissera Di Veglio, e procede al sorteggio degli onorevoli deputati che assisteranno alle esequie. = Il deputato Plebano chiede d'interrogare gli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici intorno al modo con cui agisce la Cassa dei depositi e prestiti nel rapporto del pagamento dei mutui concessi ai comuni. — Risposta dei ministri delle finanze e dei lavori pubblici. = Il deputato Vollarò svolge una interpellanza ai ministri del culto, dell'interno e della pubblica istruzione, intorno alle questioni relative alla pertinenza, uso, sorveglianza della scolasteria di Bova in circondario di Reggio-Calabro, ivi d'antico tempo esistente, sorte tra il municipio ed il coadiutore Mantovani di quella diocesi, che determinarono la dimissione di quel civico Consiglio — Risposta dei ministri dell'istruzione pubblica e dell'interno. = Il deputato Bosdari interroga l'onorevole ministro dell'interno a proposito della necessità di facilitare l'esercizio delle farmacie specialmente nei comuni rurali — Risposta del ministro dell'interno. = Osservazioni del deputato Dotto e del ministro della marina sulla l'ordine dei lavori parlamentari. = Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Codice della marina mercantile — Parlano il ministro della marina, il relatore deputato Randaccio ed il deputato Ungaro — Approvansi gli articoli del disegno di legge. = Discussione del disegno di legge relativo al computo del tempo trascorso in servizio nei presidi sulla costa del Mar Rosso — Parlano i deputati Cavalli, Del Zio, Pandolfi ed il ministro della marina — Approvansi gli articoli del disegno di legge. = Discussione del disegno di legge per esecuzione di opere di risanamento nella città di Torino — Parlano i deputati Villa, Sineo relatore, Lugli e Giordano

Ernesto. — Il presidente proclama il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini; Prestiti accordati ad alcuni comuni delle provincie di Lucca e di Massa-Carrara; Stipendi dei maestri elementari; Approvazione di contratti per cessioni e permuta di beni demaniali; Modificazione alla legge 25 giugno 1882 sulla bonificazione delle paludi; Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala; Aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879; Lavori del Tevere. — Il presidente annuncia tre domande di interrogazione, una del deputato Di Gaeta all'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla sospensione dei lavori nei due tronchi ferroviari in costruzione, Sicignano-Polla e Polla-Teggiano; una del deputato Cucchi Francesco all'onorevole ministro dei lavori pubblici sul disegno di legge riguardante il passaggio alla seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Mera in provincia di Sondrio; e una del deputato Turbiglio all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sul disegno di legge per l'ordinamento dell'istruzione secondaria classica — Il ministro dei lavori pubblici si riserva di rispondere alla interrogazione del deputato Di Gaeta.

La seduta comincia alle ore 2,20 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

3707. L'ingegnere G. Cadolini, presidente della Società fra gli ingegneri e architetti italiani, espone varie considerazioni in merito al disegno di legge sulle servitù militari, tendenti ad ottenere che la nuova legge non riesca di impedimento alla bonificazione dell'Agro romano.

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Ginori, di giorni 6; Franzì, di 8; Falconi, di 10; Morandi, di 10; Luchini Edoardo, di 15; Plutino, di 10.

(Sono conceduti).

Si comunica la dimissione da deputato dell'onorevole Antonibon.

Presidente. L'onorevole Antonibon scrive:

“ Ill.mo signor presidente,

“ La recente perdita del mio adorato genitore mi costringe a declinare l'onorevole mandato che i miei elettori mi hanno affidato.

“ Do la mia rinuncia da deputato al Parlamento.

“ Ringrazio l'Eccellenza Vostra ed i miei colleghi delle prove di simpatia che mi han date, e di cui porterò grata e perenne riconoscenza.

“ Col massimo rispetto

“ Antonibon ”.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi.

Toaldi. Il nostro collega Antonibon ha preso la

grave determinazione di dimettersi da deputato sotto la impressione dolorosissima della morte del padre.

Io pregherei la Camera di non accettare questa dimissione e di accordare invece all'onorevole Antonibon un congedo di un mese.

Nicotera. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Nicotera. La dimissione del nostro collega Antonibon ha per motivo una di quelle sventure che toccano il cuore. Ed ognuno di noi facilmente lo comprende.

Io credo che il migliore attestato di affetto, che noi possiamo dare al nostro collega, sia quello di non accettarne la dimissione, e di accordargli un congedo di 3 mesi.

Presidente. Se non sorgono opposizioni, s'intenderà approvata la proposta dell'onorevole Nicotera, il quale chiede che non sia accettata la dimissione dell'onorevole Antonibon, e che gli sia accordate invece un congedo di 3 mesi.

(Questa proposta è accolta).

Toaldi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Toaldi. Onorevole presidente, permetta che associ il mio nome a quello dell'onorevole Nicotera. *(Marita).*

Nicotera. No; il mio al suo.

Presidente. Resta bene inteso che questa proposta è stata fatta dagli onorevoli Nicotera e Toaldi.

Votazione a scrutinio segreto di otto disegni di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge: Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori per la**

sistemazione del Tevere; Approvazione di contratti per cessioni e permuta di beni demaniali; Modificazione alla legge 25 giugno 1882 sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi; Aumento degli stipendi dei maestri elementari; Sistemazione dei prestiti accordati e da accordare dalla Cassa dei depositi e prestiti ad alcuni comuni delle provincie di Lucca e di Massa-Carrara; Proroga di esecuzione della legge 1º gennaio 1886 e della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini; Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala; Aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879, n. 5168.

Si proceda alla chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Mi onoro di presentare alla Camera, d'accordo con l'onorevole collega il ministro delle finanze, un disegno di legge per approvare la convenzione conclusa tra il Ministero della pubblica istruzione e il Consorzio universitario di Pavia per la sistemazione di vari istituti scientifici di quella regia Università.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

Annunziata la morte del senatore Panissera di Veglio.

Presidente. Il presidente del Senato scrive:

“ Debbo, con sommo rammarico, partecipare alla Eccellenza Vostra ed alla Camera dei deputati che ieri mattina cessava di vivere in Roma Sua Eccellenza il conte Marcello Panissera di Veglio, prefetto di palazzo di Sua Maestà, senatore del regno „

Secondo il consueto si procederà al sorteggio della Commissione di dodici deputati, i quali rappresenteranno la Camera ai funerali del compianto senatore Panissera di Veglio.

(Segue il sorteggio).

La Commissione resta composta degli onorevoli Sciacca della Scala, Baccarini, Cairoli,

Indelli, Tartufari, De Renzis, Faina Zeffirino, Chiala, Martini Ferdinando, Panizza, Di Balme e Lucca.

A questa Commissione si unirà una rappresentanza dell'ufficio di Presidenza.

Deliberazioni relative allo svolgimento di alcune interrogazioni ed interpellanze.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di un'interrogazione degli onorevoli deputati Novi-Lena e Pelloux.

Do lettura di questa domanda d'interrogazione:

“ I sottoscritti chiedono interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sul ritardo nella esecuzione delle opere di prolungamento del bacino di carenaggio di Livorno „

È presente l'onorevole Novi-Lena?

Pelloux. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pelloux. Essendo assente per oggi il primo firmatario di quest'interrogazione, l'onorevole Novi-Lena, chiedo all'onorevole ministro dei lavori pubblici di consentire che sia rimandato lo svolgimento della medesima in principio della seduta di venerdì.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Volentieri accento a questo ritardo, dovuto all'assenza dell'onorevole Novi-Lena.

Presidente. Sarà dunque svolta l'interrogazione degli onorevoli Novi-Lena e Pelloux in principio della seduta di venerdì.

Viene in seguito nell'ordine del giorno lo svolgimento di una interpellanza degli onorevoli Rosano, De-Renzis e Di Laurenzana al presidente del Consiglio e al ministro dei lavori pubblici. Darò lettura della domanda d'interpellanza:

“ I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici e l'onorevole presidente del Consiglio:

1º sul progetto, che dicesi approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici, di un nuovo tronco ferroviario diretto da Capua a Casalnuovo;

2º sugli intendimenti del Governo circa l'utilizzare o no per la direttissima Roma-Napoli il tronco già esistente Napoli-Aversa;

3º sul modo con cui il Governo si propone di ottemperare al dovere che gli viene imposto dalla legge sulle convenzioni ferroviarie, in armonia

con la legge del 1879, di fare la direttissima Napoli-Aversa-Roma e di rendere la stazione di Aversa centro del servizio delle due reti, Adriatica e Mediterranea. »

È presente l'onorevole Rosano ?

De Renzis. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Renzis.

De Renzis. L'onorevole Rosano è momentaneamente impedito di trovarsi alla Camera per svolgere la sua interpellanza. Non vorrei usargli scortesia parlando io in vece sua; onde pregherei gli onorevoli presidente del Consiglio e ministro dei lavori pubblici di voler consentire che questa interpellanza sia svolta in una delle prossime sedute, quando l'onorevole Rosano sia presente.

Presidente. Sarà allora stabilito in altra seduta il giorno in cui potrà aver luogo lo svolgimento di questa interpellanza.

Di San Donato. Onorevole presidente, desidererei sentir di nuovo lettura della interpellanza degli onorevoli Rosano e De Renzis, perchè in essa si accenna...

Presidente. Onorevole Di San Donato, io ho già data lettura di questa interpellanza Rosano ed altri e, siccome non si tratta di discuterla oggi, Ella potrà prenderne cognizione negli atti della Camera.

Di San Donato. Mi era rivolto a Lei, onorevole presidente, per avere una cognizione precisa di quella interpellanza; ma poichè mi rimanda agli atti della Camera, io la ringrazio.

Presidente. Ebbene, se vuole, io la rileggerò. (*Vedi sopra*).

Di San Donato. Ringrazio l'onorevole presidente della cortesia che ha avuto...

Presidente. Ma la prima volta io l'avea letta con la stessa chiarezza.

Di San Donato. La prima volta non ci faceva attenzione; ora vorrei spiegare la ragione...

Presidente. Onorevole Di San Donato, io non posso darle ora facoltà di parlare su questo argomento.

Di San Donato. Me la darà quando crede.

Presidente. Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, gli rammento che nella seduta di ieri si riservò di dire oggi se, e quando, intendeva rispondere ad una domanda d'interrogazione dell'onorevole deputato Musini.

Depretis, presidente del Consiglio. Accetto la domanda di interrogazione dell'onorevole Musini e risponderò nella tornata di lunedì in principio di seduta, se così piace alla Camera.

Presidente. Onorevole Musini, consente ?

Musini. Per quanto mi sembri strano che il presidente del Consiglio rimetta ad un tempo così lontano la risposta alla interrogazione che ho presentata e sulla quale egli poteva immediatamente prendere informazione, trattandosi della sospensione nella provincia di Parma dei diritti consacrati dalla legge fondamentale dello Stato, pure conviene che io mi rassegni; ed aspetterò di svolgere la mia interrogazione nel giorno in cui ha stabilito di rispondere l'onorevole presidente del Consiglio.

Presidente. Resta adunque inteso che l'onorevole Musini svolgerà la sua interrogazione nella seduta di lunedì.

Svolgimento di interrogazioni e di interpellanze.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazione del deputato Plebano ai ministri delle finanze e dei lavori pubblici.

Ne dò lettura:

« Il sottoscritto chiede di potere interrogare gli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici intorno al modo con cui agisce la Cassa dei depositi e prestiti nel rapporto col pagamento dei mutui concessi ai comuni ».

L'onorevole Plebano ha facoltà di svolgere questa interrogazione.

Plebano. L'interrogazione che io mi sono onorato rivolgere agli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici, e che svolgerò in meno di dieci minuti, riguarda un fatto d'interesse strettamente locale; ma è un fatto così strano, che io ho creduto opportuno il farne oggetto di pubblica discussione, imperocchè viene a mostrare una volta di più, quali siano le tristi conseguenze che derivano dal regolamentarismo nel quale ci troviamo involti, e dal quale non abbiamo saputo finora, neanche in minima parte, liberarci.

Onorevoli colleghi; che apprezzamento fareste di un individuo, il quale prendesse impegno di fare ad un altro un mutuo di una somma determinata, che ritirasse da quest'altro delle cambiali rappresentanti il rimborso, e che poi, senza curarsi di fargli toccare il becco d'un quattrino della somma mutuata, arrivato il giorno della scadenza delle cambiali, coartasse il mutuatario per esser pagato? Credo che l'apprezzamento vostro non potrebbe esser benigno. Eppure, onorevoli colleghi, andiamo adagio con questo apprezzamento; imperocchè l'individuo non solo esiste,

ma è rappresentato da una delle principali amministrazioni dello Stato.

Lo scorso anno, cioè nell'agosto 1885, un comune di mia conoscenza...

Giudici. Quale?

Plebano. Se l'onorevole Giudici desidera saperlo, gli dirò che è il comune di Paesana nella provincia di Cuneo.

Questo comune otteneva dalla Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 20,000 per sopperire ad urgenti suoi bisogni; per pagare cioè delle spese di opere stradali. Il mutuo doveva esser fatto in una sola rata, e pagato al più presto possibile. Il decreto che accordava questo mutuo porta la data del 28 agosto 1885. Fu regolarmente comunicato al comune, il quale lealmente, e come del resto era suo dovere, emise tante brave delegazioni pel suo esattore, che sono in sostanza altrettante cambiali, a favore della Cassa dei depositi e prestiti. Il Comune stesso fidente nell'ottenuto decreto che gli accordava il prestito, attendeva che venisse la somma; ma passano le settimane, passano i mesi e la somma del prestito non si vede. Spinto dal bisogno, perchè doveva pagare l'appaltatore che lo minacciava di far causa, il comune si rivolge alla prefettura, si rivolge all'intendenza, ma invano.

Però mentre non venivano i quattrini del mutuo, veniva la scadenza della prima cambiale di rimborso; e la finanza; la quale non aveva trovato il modo di fare arrivare al comune la somma che gli aveva mutuato, giunto il giorno della scadenza della prima rata di rimborso fu inesorabile e volle che il comune ne effettuasse il pagamento. E poichè il comune, come potete immaginare, restò meravigliato e rispondeva alle autorità locali che il mutuo non l'aveva ricevuto, e che quindi gli pareva assurdo il rimborso, l'autorità rispondeva che la Cassa dei depositi e prestiti non ci aveva che vedere, che essa aveva delle buone cambiali e che il comune doveva pagare; e minacciava l'esattore di multe e di coazione.

Io non intendo di far qui censura a quell'egregio funzionario che dirige la Cassa dei depositi e prestiti. Io ne conosco l'attività e l'intelligenza da lunghissimi anni e, ripeto, non intendo di fargli censura di sorta. Probabilmente, anzi certamente, egli non ha fatto che seguire il regolamento vigente. Egli aveva dovuto far emettere un decreto di prestito e lo fece emettere in tempo opportuno; aveva delle cambiali in mano per il rimborso e voleva farsi rimborsare. Io non voglio neppure andar cercando a chi sia dovuta la colpa del ritardo. Probabilmente il ministro dei

lavori pubblici potrebbe, volendo, saperne qualche cosa; ma io mi limito a domandare se sia razionale un ordinamento di cose che permette fatti simili.

Io domando di più agli onorevoli ministri quale concetto vogliano che si formino quelle popolazioni di un'amministrazione per la quale è lecito ciò che, se fosse fatto da un privato, meriterebbe certo la taccia della più spudorata mala fede.

Per lealtà però debbo fare subito un'aggiunta. Mentre il sindaco di quel comune aveva lottato invano, come dissi, per mesi e mesi per aver questo prestito, mentre ancora otto o dieci giorni fa (ho qui la lettera) il sottoprefetto del circondario gli dichiarava nettamente che la Cassa dei depositi e prestiti non ci aveva che vedere nel pagamento della somma mutuata, e che esso comune dovrebbe intanto prepararsi a pagare la seconda rata di rimborso, che viene alla fine di questo mese, pochi giorni fa ho avuto il piacere di ricevere una lettera cortesissima, nella quale mi si dice che tutto è accomodato.

Il mandato del prestito è già stato emesso ed il Governo e l'amministrazione promettono che sarà riparato ad ogni danno avvenuto. Ed io spero bene che sotto il nome di danno, il Governo voglia anche intendere le multe, che ha fatto pagare indebitamente al comune.

Qual'è, onorevoli colleghi, la verga magica che ha fatto fare questo cambiamento? Io credo, e non posso credere diversamente, che sia l'annuncio della mia interrogazione. Io ne ringrazio vivissimamente gli onorevoli ministri, e me ne sento lusingatissimo; ma non voglio lasciar passare l'occasione di dire agli onorevoli miei colleghi: prendetene nota; perchè quelli almeno che torneranno qui, sapranno d'or in avanti quale sia la strada più corta per arrivare a far uscire dagli intricati labirinti della nostra burocrazia un qualche affare che non abbia potuto vedersi risolto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Risponderò poche parole, per la parte che riguarda l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e la finanza, all'interrogazione dell'onorevole Plebano.

Prima di tutto prego l'onorevole Plebano di ritenere che l'annuncio della sua interrogazione non ha potuto influire sul regolare corso di questo affare, il quale ha proceduto come procedono tutti, colla maggiore regolarità possibile. Egli stesso poi deve esserne ben convinto, perchè so che ne ha preso notizia nella stessa amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

Il mutuo fu concesso con decreto 28 agosto 1885, comunicato nel settembre al comune. Le delegazioni furono rilasciate con decorrenza del 1° gennaio 1886. Per il pagamento del mutuo, cioè per il rilascio dei mandati, occorreva il *nulla osta* del Ministero dei lavori pubblici, il quale tardò a venire. Questo ritardo, che faceva conseguentemente indugiare il rilascio dei mandati, non poteva però esimere l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti dal riscuotere le rate scadute sulle delegazioni delle sovrimposte, imperocchè il cassiere comunale aveva l'obbligo di pagare e doveva pagare o alla Cassa del comune o alla Cassa dei depositi e prestiti; per semplicità di operazione ha pagato alla Cassa dei depositi e prestiti, la quale rimborsa poi il comune per le rate dell'ammortamento e degli interessi pagati prima del rilascio dei mandati.

Non vi è nessun danno per il comune. Se il mutuo fu pagato dopo la scadenza della prima rata delle delegazioni, la Cassa dei depositi e prestiti rimborsa il comune non solo di quanto anticipatamente ha pagato, ma conteggia a suo favore anche gl'interessi sopra coteste anticipazioni. Questo riguarda *la fattispecie*.

Quanto poi all'ordinamento di cui si duole l'onorevole Plebano, devo dichiarare alla Camera che nell'interesse appunto dei comuni il regolamento ha stabilito così, altrimenti che cosa avverrebbe? La Cassa depositi e prestiti pagherebbe immediatamente l'intera somma del mutuo, da restare vincolata presso la Tesoreria, o presso la Cassa della prefettura, senza essere a libera disposizione del municipio; mentre la Cassa depositi e prestiti incasserebbe gl'interessi e l'ammortamento, nonostante che il comune non avesse risentita l'utilità del prestito concesso.

Invece i comuni non ricevono danno per l'applicazione delle norme regolamentari, secondo le quali la Cassa dei depositi e prestiti riceve anche anticipatamente le rate delle delegazioni, salvo poi a fare i rimborsi competenti con gl'interessi ai comuni.

Plebano. Si tratta di rate!

Magliani, ministro delle finanze. Vede dunque l'onorevole Plebano che non vi è complicazione burocratica, ma un complesso di cautele stabilite per l'interesse precipuamente dei comuni.

Io non avrei nessuna difficoltà di cambiare il regolamento, ma farei un danno ai comuni; farei cosa contraria non solo ai loro interessi, ma alle loro stesse dimande. Io sono convinto che l'onorevole Plebano sia della mia opinione, almeno su questa questione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Mi rincresce di non poter entrare nei minuti particolari riferiti dall'onorevole Plebano, poichè la sua interrogazione, essendo d'indole generale, non potevo sapere che essa si sarebbe specialmente aggirata intorno a questa questione del comune di Paisana, e l'ho saputo soltanto poco tempo addietro dal mio egregio collega.

Le mie notizie quindi, per ciò che riguarda questo argomento, si riducono ai pochi dati che espongo.

La prefettura di Cuneo, nel gennaio 1885, fece la richiesta perchè si autorizzasse il comune di Paisana a contrarre un mutuo di 20 mila lire con la Cassa di depositi e prestiti, per eseguire una strada comunale obbligatoria; e il 30 dello stesso mese, il Ministero dei lavori pubblici rispose, autorizzando, per parte sua, la Cassa a concedere il prestito, che venne effettivamente concesso il 7 settembre 1885.

Mi consta poi, che solo con nota del 26 marzo 1886, la prefettura di Cuneo trasmise al Ministero le carte che occorrevano perchè si potesse autorizzare il pagamento del prestito. E appena ricevute queste carte, in data del 30 marzo, il Ministero ha scritto che si facesse il pagamento, il quale è stato infatti eseguito.

Se l'onorevole Plebano mi avesse avvertito di tutti i ritardi avvenuti fra il 7 settembre e il 30 marzo, non avrei avuto difficoltà di rivolgere a questo argomento la mia attenzione; e laddove realmente ci fosse stato un ritardo, o da parte del comune, o da parte di uno dei molti uffici governativi, certo mi sarei dato premura di ricercare dove e per quali ragioni il ritardo era avvenuto.

Mi dispiace, ripeto, di non poter dire più di così, perchè mi mancano notizie di fatto, e non so da quali motivi il ritardo sia dipeso. Mi limito quindi a fare un'osservazione generale, intorno a quanto ha detto l'onorevole Plebano nella introduzione del suo discorso e che sembra essere quasi la conseguenza che egli vuol dedurre da questo fatto speciale.

Non nego che l'amministrazione italiana non sia forse eccessivamente complicata e non abbia delle formalità esorbitanti. Non lo nego; anzi più volte da deputato, e direi anche, qualche volta, senza accorgermene, da ministro, ho fatto io stesso, con me medesimo, questo stesso lamento. Ma egli comprenderà che non è dato ad un ministro di mutare l'ordinamento di uno Stato e di una amministrazione, specialmente se si considera che

la tendenza generale della nostra legislazione è quella di accentrare i servizi pubblici, e quando si sono accentrati, le formalità diventano non solo più facili, ma qualche volta anzi indispensabili. Raramente esce una legge dalla Camera senza che essa non importi un aumento di formalità, senza che le necessità dei controlli, non posteriori (i quali io credo indispensabili sempre), ma preventivi, non diventino maggiori di prima. Ora tutto questo trae con sé degli indugi. Nondimeno, in questa materia, non ho fatto che eseguire leggi e regolamenti che sono in vigore da lunghissimo tempo. I due regolamenti coi quali è ordinata la materia delle strade comunali sono, l'uno, dell'ottobre 1876, l'altro, del 1877; ed essi non hanno dato fin qui ragione di speciali reclami.

Ci sarà una ragione generale nell'indole della nostra amministrazione, ma ragioni speciali, che io mi sappia, non se ne sono mai incontrate. Che, anzi, per quanto concerne alla amministrazione delle strade, e soprattutto delle strade obbligatorie, i reclami che, qualche volta, ho avuto, sono di indole affatto opposta. L'amministrazione è accusata di procedere non che con troppa lentezza con eccessiva speditezza; anzi, giorni addietro, fu osservato in Senato che essa tende ad usurpare perfino le attribuzioni delle altre autorità, nell'intendimento di far presto e di troncargli indugi.

Per concludere dunque dirò all'onorevole Plebano che quanto alla questione generale non sarei lontano, in massima, dal riconoscere, in parte, vera la sua osservazione. Ma questa attiene ad un ordine molto più vasto d'idee; e quindi è meglio che, per ora, la lasciamo da parte. Quanto poi al caso speciale, se non ho dato a lui tutte le risposte che egli desiderava, la causa è stata la brevità somma del tempo di cui ho potuto disporre per raccogliere le necessarie informazioni. Anche quelle poche che ho potuto avere, le ho ricevute proprio nel momento che entravo nell'Aula.

Presidente. L'onorevole Plebano ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle risposte avute.

Plebano. Io avevo già dichiarato preventivamente di esser soddisfatto. Ed è evidente che debbo esserlo, dal momento che io stesso ho riconosciuto che il fatto da me lamentato era stato riparato. Ma, poichè l'onorevole ministro vorrebbe togliermi la soddisfazione di credere alla efficacia della mia interrogazione, mi permetta di dirgli una cosa semplicissima. Ho qui due lettere: l'una, che porta una data anteriore alla mia interrogazione; l'altra che è di data posteriore.

Nella lettera di data anteriore mi si fa una

quantità di difficoltà per provvedere; si richiede una nuova deliberazione del comune, e via discorrendo. Nella lettera posteriore si dice che si è riparato a tutto, che il mandato è già fatto, che è già in corso d'esecuzione, e si promette di riparare a tutti gl'inconvenienti che sono avvenuti. Quindi vede l'onorevole ministro che io aveva un po' di ragione di credere che la mia interrogazione avesse avuto qualche efficacia.

L'onorevole ministro ha detto poi che questo ordinamento è fatto in vantaggio dei comuni. Io, realmente, lascio volentieri la Camera giudice se sia un vantaggio il fare ad un comune un prestito, non darglielo, e farselo rimborsare come se lo avesse avuto. Che questo sia un ordinamento che possa tornare di vantaggio ai comuni, l'onorevole ministro potrà dirlo, potrà crederlo, ma io dubito molto che la Camera lo ammetta.

Quanto all'onorevole ministro dei lavori pubblici, io dichiaro che non intendo di far risalire a lui la colpa del lamentato ritardo; è evidente che è un dettaglio questo d'amministrazione, in cui il ministro non è possibile che ci entri. Ma mi permetta che io gli dica che ho qui una lettera da cui risulta che il Ministero fu sollecitato parecchie volte per ottenere da lui nient'altro che la dichiarazione scritta che la Cassa dei depositi e prestiti era autorizzata a fare il pagamento di cui si tratta; e questa non s'è potuta mai ottenere.

Ripeto: non intendo di far risalire al ministro la responsabilità d'un fatto simile; ma è bene che il ministro sappia a chi è dovuta la colpa di questo ritardo.

Non ho altro da aggiungere, e ringrazio di nuovo gli onorevoli ministri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. L'onorevole Plebano non mi ha fatto l'onore di parlarci direttamente di quest'affare. Ne sono stato informato dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti a cui egli si è rivolto in iscritto ed a voce. Egli ebbe gli schiarimenti opportuni; e seppe dal direttore generale che la Cassa dei depositi e prestiti non aveva fatto pagare il prestito perchè era mancato il *nulla osta* del ministro dei lavori pubblici. Quindi allorchè l'onorevole Plebano ebbe la prima lettera, sussisteva l'ostacolo per la Cassa dei depositi e prestiti. Posteriormente il *nulla osta* fu comunicato, e quindi fu rilasciato il mandato del prestito. Non posso attribuire (e lo dico per il decoro e la dignità della mia amministrazione), non posso attribuire all'annunzio della interrogazione odierna quella che

l'onorevole Plebano dice riparazione, e che è realmente il risultato di un procedimento ordinario e normale.

Plebano. Nella prima lettera si domandava una comunicazione.

Magliani, ministro delle finanze. Quanto poi all'ordinamento in sè, io prego l'onorevole Plebano di avvertire una cosa sola: la Cassa dei depositi e prestiti, una volta che il prestito è deliberato, può benissimo fare il pagamento; per parte sua non vi è ostacolo di sorta.

Se il pagamento è vincolato a condizione la Cassa può depositare nella tesoreria il danaro, salvo a passarlo al comune, quando la condizione sia adempiuta. Ma non sarebbero evidenti i danni del comune? Il comune pagherebbe l'interesse e l'ammortamento prima di avere adoperata la somma.

Invece con la disposizione del regolamento che cosa si fa? Il danaro rimane nella Cassa di depositi e si rilascia il mandato quando la condizione sia adempiuta.

Sebbene la Cassa di depositi riceva anticipatamente qualche rata di interesse ed ammortamento, anche per il tempo per il quale il danaro non è stato pagato, pur nondimeno conteggia a favore del comune il rimborso dovuto e dà al comune anche l'interesse per il tempo trascorso.

Ora io domando all'onorevole Plebano: quale di questi sistemi è più conforme allo interesse dei comuni?

Se egli crede che sia più conveniente all'economia dell'azienda comunale il primo sistema si metta d'accordo con i comuni stessi i quali reclamano l'adempimento del regolamento attuale.

Non ho altro a dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Le ultime frasi pronunziate dall'onorevole Plebano mi inducono a parlare per dare un semplice chiarimento, che, credo, potrà persuaderlo non essere colpa del ministro e forse neppure di nessun ufficio governativo se fu indugiato il pagamento del prestito.

Deve ricordare l'onorevole Plebano che quando si fanno mutui per strade obbligatorie la somma mutuata dev'essere effettivamente impiegata dal comune a pagare la spesa della strada per la quale il mutuo fu fatto. Quest'obbligo fu imposto ai comuni perchè prima si era qualche volta verificato il caso, che taluni comuni riscuotevano le somme mutate a titolo di strade obbligatorie, e poi le spendevano a tutt'altro scopo, eludendo in que-

sto modo lo scopo della legge. Si è dovuto quindi imporre ai comuni l'obbligo di dimostrare di avere eseguita l'opera. Questa dimostrazione del comune sa l'onorevole Plebano quando è arrivata al Ministero? Il giorno 26 marzo 1886.

Così mi scrive l'amministrazione. E noti, l'onorevole Plebano che sono due le autorizzazioni, l'una di contrarre il prestito, l'altra di pagarlo.

Il prestito si paga solo dopo che l'opera è eseguita, anzi solo dopo che la sua esecuzione è stata dimostrata nei modi e coi documenti prescritti dai regolamenti. Ora risulta che non è che con lettera del 26 marzo 1886 che dalla prefettura di Cuneo è venuta al Ministero dei lavori pubblici questa dimostrazione; e il Ministero non poteva ordinare il pagamento del mutuo finchè mancava quella dimostrazione di fatto, senza di cui il pagamento non è permesso.

Quindi può esser giusto il lamento dell'onorevole Plebano, ma solo in quanto si riporta al regolamento; benchè anche sotto questo punto di vista gli si possa rispondere che un prestito fatto ad uno scopo determinato, ragion vuole che debba essere vincolato a questo scopo, come ordina il regolamento.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Plebano.

L'ordine del giorno reca: Svolgimento dell'interpellanza del deputato Vollaro ai ministri del culto, dell'interno e della pubblica istruzione.

Do lettura della domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto deputato chiede d'interpellare i ministri del culto, dell'interno e della pubblica istruzione, intorno alle questioni relative alla pertinenza, uso, sorveglianza della scolastica di Bova in circondario di Reggio-Calabro, ivi da antico tempo esistente, sorte tra il municipio ed il coadiutore Mantovani di quella diocesi, che determinarono le dimissioni di quel civico Consiglio. »

L'onorevole Vollaro ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Vollaro. Onorevoli colleghi, Bova, l'antica Vua, fu città greca; perchè i Calchidesi, sottraendosi agli assalti di Serse che attaccava la vicina Atene, dopo la presa della loro isola, rifugiandosi sugli italici lidi bagnati dal Jonio mare, la fondarono. Dovettero un'altra volta gli abitanti di questa città abbandonare l'antica loro città e cercare i monti, perchè nuovamente assaliti da orde più feroci, che non furono i Persiani.

Parlo dei Barbareschi, dei Saraceni che coi loro

continui sbarchi misero a triste condizioni gli abitanti di quella parte d'Italia.

I Bovesi rifondarono la loro città sulla cresta dei contrafforti dell'Appennino inverso il 1000. A Bova, dopo il Concilio efesino, fu fondata una sede episcopale. Se i Bovesi non avessero avuta la fortuna o la sfortuna di avere un vescovato, oggi, onorevoli colleghi, non vi farei consumare, in sentirmi, il vostro prezioso tempo. Il titolare di questo vescovato, principale o coadiutore, imperocchè per quest'interpellanza abbiamo un abate di Gondym il coadiutore, è la causa per cui debbo intrattenere la Camera, indirizzandomi agli onorevoli ministri che ho indicati nella interpellanza presentata.

Il 24 febbraio 1886, la data è recente, il sindaco di Bova si credette nell'obbligo di dirigere a chi governa le cose della provincia la seguente lettera:

“ Nella censura che dal Governo del Re mi viene fatta al telegramma da me inviato a Mantovani, scorgo un aspro rimprovero al Consiglio, che il telegramma mi impose e testualmente approvò.

“ Mi affretto quindi a rassegnare nelle mani di Vostra Signoria Illustrissima l'atto di mie dimissioni da sindaco, orgoglioso di dare quest'ultima prova di deferenza a questo nobile consesso.

“ Rassegno ancora le dimissioni da consigliere municipale e da membro della Congregazione di carità.

“ Ho partecipata questa risoluzione all'assessore anziano, invitandolo ad assumere l'ufficio.

“ Cataneo. ”

Qual'era la cagione di questo telegramma privato diretto a Roma al Mantovani? Permettetemi di riempire la lacuna.

Bova ebbe per moltissimo tempo un frate-vescovo di principii nazionali.

Per lui patria e religione potevano convivere insieme.

Interessatosi alla pubblica istruzione, si mostrò favorevole che si sviluppasse, e che ad essa partecipassero non solo i suoi futuri accoliti, ma in principal parte anche i civili vestendo abito civile. Ed io con piacere leggo un avviso di questo vescovo che, riaprendo le scuole, finiva in queste parole. (*Lunga pausa*).

Presidente. Onorevole Vollarò?

Vollarò. Un momento!...

Basta; non potendo trovar quell'avviso, rispetto la giusta impazienza dell'onorevole presidente, e proseguo.

Il vescovo diceva che era orgoglioso, aprendo in quell'anno le scuole, di poterne sperare utili frutti non solo per quelli che aspiravano al sacerdozio, ma anche per coloro, che dedicandosi alla istruzione lavoravano pel bene della patria.

Chi sa quale effetto dovette produrre questa espressione in alti luoghi. Un bel giorno il povero vescovo si vide ordinato da Roma di scegliersi un coadiutore.

Curioso, non lo si destituiva, ma lo si consigliava a nominarsi in vita un successore! Anzi è da credere che il successore gli fosse indicato nella persona dell'abate Mantovani.

L'ordinario lasciò il suo episcopio, ed il Mantovani si insediò. Debbo credere che in quanto alle temporalità, siccome il regio *exequatur* era stato dato al D'Andrea, magra prebenda spettasse al coadiutore.

Rilevo che questo coadiutore deve essere fiero ed intransigente, ed infatti appena arrivato mentre vi era stato un *modus vivendi* che durava fin dal 1869, per un quindicennio fra il vescovo titolare ed il municipio di Bova, la pace fu turbata.

Secondo gli antichi usi l'istruzione del seminario di Bova detto scolasteria da Scolazzo — *Studio deditus sum*. (*Oh! oh!*) Bova è paese greco, e vi si parla tuttora in greco (*Ilarità*). In quest'istituto misto, in cui per una ventesima parte si insegnava ai chierici, e per il resto ai civili e laici, da tempo immemorabile il municipio esercitava sorveglianza, ed ingerenza, vi faceva ammettere gratuitamente i cittadini, i maestri si nominavano col suo assenso e consenso, i programmi erano quelli voluti dalla legge sulla pubblica istruzione, ed una amministrazione mista composta di una Commissione comunale e dei delegati del vescovo facevano il bilancio ed amministravano le rendite. Tutto ad un tratto il coadiutore si ricorda e pretende che egli prete non aveva che da occuparsi e solamente della istruzione dei futuri preti.

Durante il tempo in cui il vescovo ordinario restò al diretto governo della sua diocesi erano sopravvenuti nuovi accordi. Il municipio, ottenute le debite autorizzazioni delle superiorità provinciali, inteso il ministro del culto, come si desume dalla lettera del presidente del Consiglio provinciale scolastico 19 maggio 1869, invece del vecchio locale della scolasteria a Bova Montagna, aveva eretto, o meglio adattato un apposito locale a Bova Marina; imperocchè a Bova Marina passa la ferrovia e con la ferrovia, riaperti i commerci, l'industrie, il maggior sviluppo di civiltà, cessate le paure degli sbarchi barbareschi, ritornò dai monti a ricostruirsi in riva al

mare, lungo la ferrovia, e gran parte in ciò vi ebbe fra Dalmazzo D'Andrea suo vescovo titolare.

Le nuove intenzioni del coadiutore recarono sorpresa ai cittadini, alla rappresentanza del loro municipio.

Quell'Istituto era diretto da maestri che insegnavano bene e secondo i programmi voluti dalle leggi sulla pubblica istruzione; non c'erano che 20 chierici, novanta circa erano convittori laici. Vi accorrevano alunni da tutti i comuni della provincia. Era diretto dal dotto abate Pisanelli e costituiva un ginnasio ben tenuto e ben diretto, e con immenso profitto per la pubblica istruzione che impartiva agli agiati come convittori, alla povera gente come esterni.

Ci furono querimonie, quistioni, si venne in discussione sugli antichi diritti, sui nuovi quesiti. Il Mantovani, spinto io credo più che altro dall'amore della prebenda, imperocchè il seminario oltre le rendite proprie era sovvenuto dal fondo del culto, dall'economato generale dei benefici vacanti, e dal municipio, reagì per modo da formare il substrato di tutte quelle liti che indicherò in appresso. Frattanto la questione si faceva grossa, l'autorità civile del comune riteneva essere suo diritto che la potestà ecclesiastica dovesse rispettare gli antichi diritti ed i nuovi.

Il Mantovani non poteva spuntarla, ed allora credo si fosse rivolto alle superiori autorità civili.

Vi prese parte il prefetto, il consigliere provinciale del mandamento, taluni deputati del collegio che riuscirono a comporre le quistioni surte, stabilendo il nuovo accordo, gli antichi diritti riconfermando, e provvedendo per l'avvenire.

La nuova convenzione fu racchiusa in un processo verbale redatto davanti il prefetto della provincia tra i rappresentanti del coadiutore e quelli del municipio di Bova, intervenendo gli onorevoli nostri colleghi, De Blasio Luigi ed Antonio De Lieto, verbale di cui la Camera mi permetterà dar lettura, s'intromise perchè il sindaco reclamava. Si venne ad un accordo fra il vescovo ed il municipio. L'accordo fu solenne imperocchè vi intervennero persone di alta autorità. Come testimoni e consiglieri e pacieri ci furono due onorevoli nostri colleghi, l'onorevole De Blasio e l'onorevole De Lieto, e ci furono rappresentanti del municipio... ma mi sbrigo più presto leggendo:

“ L'anno 1885, il giorno 5 settembre, in Reggio-Calabria, nel palazzo della R. Prefettura, alla presenza dell'illustrissimo signor commendatore Alfonso Gentili, prefetto della provincia, si sono

riuniti i signori canonico don Domenico Pugliatti, provicario generale di sua eminenza monsignor fra Giovambattista Mantovani, vescovo coadiutore della diocesi di Bova; canonico professore don Domenico Cerantonio, nominato rettore pel seminario-ginnasio della città di Bova; Antonio Catanea, sindaco della detta città e cavaliere Ferdinando D'Andrea, consigliere comunale, con l'intervento dei signori avvocato Luigi De Blasio, barone di Palizzi ed Antonio De Lieto, deputati al Parlamento, per discutere alcuni punti di dissenso tra l'autorità ecclesiastica della diocesi di Bova e l'autorità municipale della ripetuta città intorno all'amministrazione ed all'indirizzo didattico del sopradetto seminario-ginnasio e per formare in proposito alcuni accordi... (*Interruzioni*).

“ E dopo ampia discussione, mercè l'autorevole mediazione dell'illustrissimo signor prefetto, l'amichevole intervento dei cennati onorevoli signori deputati al Parlamento e la reciproca disposizione delle sopra indicate parti a rimuovere i dispiacevoli dissensi che potrebbero generare funeste conseguenze e frapporre ostacoli al conseguimento di quel supremo scopo che da entrambe le parti è caldeggiato di promuovere nella città e diocesi di Bova lo studio delle buone lettere e la civile educazione unitamente al rispetto della religione dei nostri padri ed all'amore delle nazionali istituzioni, si è addivenuto ai seguenti accordi che si consacrano in questo verbale, e non avranno la loro efficacia se non dopo intervenuta la ratifica di sua eminenza monsignor vescovo Mantovani e del Consiglio comunale da esprimersi in piede al presente verbale colla formola *visto e ratificato* con le firme del prelodato eccellentissimo vescovo e del sindaco della città di Bova ”.

Come vedete è un trattato in piena forma.

I patti erano questi:

1° Il seminario avrà scuole ginnasiali istituite secondo programmi governativi.

2° Alle scuole del seminario-ginnasio saranno ammessi alcuni esterni.

3° Il convitto avrà sede alla marina di Bova nel solito palazzo per essere di più facile accesso ai giovanetti delle famiglie della diocesi e di fuori.

4° Gli alunni conviventi vestiranno giusta il modello stabilito tra il municipio ed il defunto monsignor vescovo fra Dalmazzo D'Andrea, meno una camerata di giovani che vogliono avviarsi al sacerdozio.

5° La nomina del personale scolastico fatta

dal vescovo sarà comunicata, al municipio e tenuto conto delle osservazioni del medesimo sarà quindi sottoposta all'approvazione della autorità provinciale scolastica.

6° Alla Commissione consigliare per l'amministrazione del seminario interverranno per la revisione annuale dei conti due rappresentanti del municipio, nominati annualmente dal Consiglio comunale „.

Come vedete, tolta l'apparenza lo scopo è giusto. Si ribadisce la perduranza di un'istituzione già mista riguardante l'universalità non solo dei cittadini di Bova ma anche di quelli dei comuni di quella diocesi. Dal momento che i maestri dovevano esser sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, i bilanci, i conti sottoposti al suo esame, come ogni opera pia od istituto devono essere sottoposti all'approvazione comunale, quando i conti d'amministrazione dovevano essere riveduti da due rappresentanti il municipio, nominati annualmente dal Consiglio, siamo nel dominio dell'articolo 83 della legge provinciale e comunale.

Gli onorevoli nostri colleghi operarono pel bene del comune di Bova.

Quest'accordo dunque, come ho detto, fu fatto, e di qui si rileva la preesistente ingerenza del municipio, anzi la sua suprema tutela su questo istituto, perchè dopo averlo sottoscritto il rappresentante dello Episcopio preceduto dal *visto e ratificato*, leggo ancora dopo la protesta del municipio contenuta nelle seguenti parole: "coll'espressa riserva che il municipio avesse la facoltà di far valere coi mezzi legali in ogni tempo tutti quei maggiori diritti che crede possano competergli sul seminario-ginnasio „. Ed a questa protesta c'è: *visto e ratificato* un'altra volta dal vescovo coadiutore fra Giambattista Mantovani. Questi pensando sempre a quello che gli accadeva e soprattutto per l'ingerenza e controllo dell'autorità comunale sui bilanci della spesa, trovò più comodo un bel giorno di venire a fare gli esercizi spirituali qui in Roma a Sant'Andrea delle Fratte lasciando il suo vicario alle prese coll'autorità municipale. Il sindaco un bel giorno senti che a Bova vecchia si apriva l'antico locale della scolasteria, ed il Consiglio esasperato deliberava di mandare quel telegramma, che avete inteso leggere nella lettera diretta dal prefetto all'autorità amministrativa di Bova. Siccome è appunto dal detto telegramma che è nato il *casus belli*, permetta la Camera che io mi estenda un poco sopra il suo contenuto (*Interruzioni*).

Presidente. Non interrompano, onorevoli colleghi!

Vollaro. " Il Consiglio comunale (dice il sindaco) oggi riunito, unanime biasimò severamente sua slealtà, mancanza patti, passati recente convenzione relativa amministrazione seminario. Delegò Giunta sostenere giuridicamente diritti comune, facendo voti Governo richiamo regio assenso, nomina vescovo coadiutore, immeritevole ufficio. Incaricò il sottoscritto partecipare telegraficamente suo deliberato, e rimettere copia, sindaco Cataneo „.

Questo telegramma diretto al coadiutore che era qui in Roma a Sant'Andrea delle Fratte e particolare all'abate Mantovani lo ha fatto imbestialire, e prese la via e corse non so se al Ministero dell'interno, dove forse lasciò l'originale del telegramma ricevuto; imperocchè scorgo dalla lettera di Gabinetto del prefetto di Reggio, n. 215 del protocollo, diretto al sindaco che era il Ministero dell'interno che richiamava l'attenzione del prefetto sul detto telegramma con dispaccio numero 16353.

Ed ecco perchè il sindaco richiamato fece quella risposta, e diede le dimissioni da sindaco, da consigliere comunale, da componente la congregazione di carità.

Ma in fondo che cosa contiene questo telegramma di natura tutto affatto privata, e privatamente diretto all'abate Mantovani?

Meno la forma piuttosto rude, e che nella comune degli uomini si risolverebbe in una questione di cavalleria, non dice altro, che questo: voi dopo solenni accordi fatti mancate alla vostra parola. Vi smentite, commettete una slealtà, siete un cattivo contraente.

Ma questo lo diciamo tutti i giorni: che poi diventi grave sol perchè havvi una cappa violacea tramezzo, ciò non aggiunge nè lo fa divenire ingiurioso. Certo è che il Mantovani mancava ad un patto stabilito davanti al Governo.

E, quando un atto si fa avanti al prefetto della provincia, che rappresenta il Governo; quando il prefetto appone la sua firma all'atto stesso, e intervengono a corroborarlo, sebbene in piccolo numero, membri del Parlamento; se l'abate Mantovani, rappresentante il vescovo di Bova, vuol mancare, egli, poi, non si dovea irritare, se gli si disse che slealmente mancava non facendo onore alla sua firma.

Il Consiglio comunale di Bova altro non faceva che rimproverargli di essere venuto meno a quello che aveva sottoscritto e risottoscritto ancora.

In ciò il sindaco di Bova nulla aveva che ve-

dere. Ligio alle prescrizioni del Consiglio, poteva dimettersi e non obbedire.

Ma ci sarebbe stato l'assessore anziano che avrebbe eseguito il deliberato consiliare. Egli trasmise ciò che il deliberato consiliare, con 17 votanti su 20, gli aveva imposto.

E non manca la prova che il sindaco dimissionario non avesse fatto di testa sua: imperocchè, dopo il deliberato che debbo esaminare, c'è l'atto dei signori consiglieri.

Lo volete sentire? (*Sì! sì!*)

Lo leggerò.

“ I sottoscritti consiglieri comunali di Bova, solidali col sindaco, pel telegramma esprimente voto di biasimo, diretto al Mantovani in Roma, in ossequio a deliberato consiliare del 15 gennaio; convinti che la immeritata ed ingiusta censura inflitta al capo dell'amministrazione per lo zelo, ardore ed abnegazione mostrata nel sostenere e difendere i diritti del comune sul seminario-ginnasio, e nell'eseguire, senza reticenze, o paure, i deliberati del Consiglio, sia da ritenersi al Consiglio medesimo diretta: dolenti che sotto un Governo ligio all'intemperanza ed alla prepotenza papale, mentre in teoria si discute di libertà ed autonomia di municipi, si vieta infatti financo la libera espressione del pensiero; che tali improvvise misure menomano la libertà e l'indipendenza necessaria allo scrupoloso adempimento del mandato loro conferito, rassegnano le proprie dimissioni, augurando alla patria tempi migliori. „

Una voce. È grave!!!

Vollaro. Grave, o non grave, è quello che dovevano fare; mantenevano quello che avevano deliberato.

E se qui tutto finisse, non avrei tediato la Camera.

Ho detto che presso a poco il telegramma è contenuto in una deliberazione del 15 gennaio. Questo deliberato fu annullato con un decreto che porta la data del 24 febbraio 1886.

Io darovvi lettura del decreto d'annullamento. Ma prima di ciò affermo constarmi che il decreto che si comunicava al municipio non ha numero di protocollo!

Cosicchè era o no trascorso il mese durante il quale il prefetto poteva annullarlo?

E non essendoci numero di protocollo nel decreto, che porta l'epigrafe “ Gabinetto „ senz'altro è stato forse un decreto emesso in venerazione del rappresentante l'episcopio di Bova? Checchè ne sia, il Governo verifichi se questo è

la verità: telegrafi al pretore, al procuratore del Re, e constati l'affermazione mia.

In questo modo può far comodo alle autorità provinciali di annullare un deliberato, senza termini, anche nei circondari, e farlo decorrere a loro piacere; mentre nella legge comunale è detto, che, dopo un certo periodo, le deliberazioni sono esecutive e che scorso il termine di 30 giorni non sono più annullabili.

È vero che si possono annullare. Ma quando? Entro i termini fissati dalla legge, cui nessuno è superiore.

Per irregolarità od illegittimità, entro 30 giorni; ma questi decorrono dall'arrivo in prefettura pel circondario retto dal prefetto, o nelle sottoprefetture. Non si può dire quando sia arrivato mancando la data nel protocollo.

La data dell'arrivo consta dall'epigrafe e dal visto datato che vi appone l'autorità ricevente, dal numero del protocollo che i regolamenti prescrivono all'archiviario di notare, e sul deliberato ricevuto e sul registro di protocollo generale.

Il deliberato è il seguente:

“ Il prefetto di Reggio-Calabria, vista la deliberazione del Consiglio comunale di Bova, del 15 prossimo passato gennaio, pervenuta a questo ufficio il 29 detto, relativa alla vertenza del municipio col vescovo della diocesi, per diritti vantati dal primo nel seminario locale „

Che cosa c'entra, se ci siano voluti diritti del municipio nel seminario, l'ingerenza amministrativa? A Bova v'è il pretore; a Reggio il tribunale circondariale.

“ Considerando che per lo spirito della legge “ non lettera „ regolante, l'amministrazione comunale e provinciale e per la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, non è nella facoltà della rappresentanza municipale prendere deliberazioni che sono estranee all'interesse della pubblica azienda, affidata alle loro cure, nè muovere censure od accuse ai pubblici funzionari d'ogni ordine governativi od elettivi, che di conseguenza gli atti relativi debbono essere annullati siccome contrari alla legge. „

Ora io domando: si tratta di questioni estranee alla pubblica amministrazione? Si è forse occupato il Consiglio di cose estranee al comune quando ha detto: ho il diritto di vedere i conti di questo ginnasio, di questa scuola, perchè essa compartendomi è soggetta alla mia sorveglianza?

Io non ho votato la legge delle guarentigie, ma

era già alla Camera quando si è consacrato il principio di separazione della Chiesa dallo Stato: entro la Chiesa comandi chi vuole, fuori di essa comandiamo noi: rispetto reciproco, libera Chiesa in libero Stato, rispetto ed indipendenza dell'autorità civile.

Ora perchè si annullano da un prefetto le deliberazioni di un comune, mentre v'è di mezzo l'interesse della pubblica azienda? Se si fosse trattato del possesso di una tenuta, del godimento di una passeggiata pubblica sarebbe avvenuto lo stesso? Forse perchè trattavasi di un ginnasio-seminario, della stabilita ingerenza e dipendenza di esso?

Ov'è la mancanza di rispetto all'autorità costituita? Una legge sancita deve essere rispettata da tutti. Chi non è con noi se ne vada; ma se vuol restare obbedisca alle leggi. Ora non sprezza la legge colui che dopo aver firmato un patto avanti all'autorità che rappresenta il Governo nella provincia (che vale averlo convenuto col Governo istesso) non vuole eseguirlo?

Invece di un elogio, invece di un saluto alla rappresentanza del comune di Bova per la sua energia, sentite che cosa si fa.

Proseguo la lettura:

“ Che nella specie se il Consiglio comunale si fosse limitato dopo la esposizione dei fatti che hanno dato luogo alla vertenza, ed alle ragioni che esso reputava assisterlo a determinare il modo con cui far valere in qualunque sede i diritti che l'amministrazione asserisce avere sul seminario-ginnasio, l'atto deliberato non sarebbesi contenuto entro i limiti consentiti dalla legge.

“ Che invece nel corpo della deliberazione quel Consiglio ha violentemente, e con termini che non potrebbero essere chiamati certamente corretti, attaccata la persona del vescovo della diocesi, il quale rivestendo un'elevata posizione ecclesiastica nel cui conferimento ha concorso l'augusta autorità del Sovrano, ha diritto come qualunque altro funzionario al riguardo che le pubbliche amministrazioni si debbono mutualmente... ” (Rumori).

Voci. Forte! Forte!

Depretis, presidente del Consiglio. Non si sente niente.

Vollaro. Vogliono che si rilegga?

Voci. No! no!

Vollaro. ...“ che nella conclusione della deliberazione il Consiglio comunale ha anche oltrepassati i limiti delle sue attribuzioni, perchè esso invoca dal Governo del Re delle misure... ” Come

se non avessero il diritto di rivolgersi al Governo... (Rumori.)

Una voce. Basta! basta!

Vollaro. Io degli urli non mi commuovo. L'ho detto un'altra volta che ognuno fa il suo dovere come lo può, e che il privilegio del patriottismo non l'hanno solo quelli che hanno la barba più bianca di me (Movimenti), e che io rispetto, ma voglio alla mia volta essere rispettato.

Presidente. Onorevole Vollaro, parmi che la Camera lo abbia rispettato.

Vollaro. Ma sento delle interruzioni.

Presidente. Ma Ella capirà che la Camera ha i suoi lavori.

Vollaro. Dunque; in conclusione, il Consiglio comunale ha oltrepassati i limiti delle sue attribuzioni, perchè esso invoca ed ha fatto voti al Governo del Re per il ritiro del regio *exequatur*.

Dunque ritorniamo a noi. Di ordinario quando un Consiglio deve tutelare dei diritti che si pretendono ledere; quando si voglia turbare il pacifico possesso di un godimento, quando per mancati patti la universalità dei cittadini di una città, comune, paese, borgo che fosse, le loro civiche rappresentanze non altrimenti operano che discutendone in Consiglio di quanto deve farsi, di quanto può farsi, di ciò che conviene fare, perchè è nel Consiglio e non altrove che deve compiersi ed il Consiglio dal proprio dovere chiamato si occupa, parla, delibera, sul quanto, sul come, pervenire a respingere l'ingiusto attacco al dritto che si vuol ledere, al possesso pacifico di cui si vuol privare la universalità dei cittadini ed i diritti al comune spettanti. È nel Consiglio che si svolgono queste questioni, non fuori od altrove.

Il dovere del prefetto era quello di dire: signor Mantovani, state al vostro posto, davanti alla prefettura si è convenuto il contrario. Non doveva, mutato avviso, dopo aver sostenuto i diritti dei Bovesi, apposta la sua firma, impegnando sè ed il Governo arrivare sino a far presentare le dimissioni al sindaco, non solo, ma anche ad aver provocate quelle del Consiglio.

Voi del Consiglio avete “ violentemente e con termini che non potrebbero essere certamente corretti, attaccato la persona del vescovo della diocesi, il quale rivestendo un'alta funzione ecclesiastica, nel cui conferimento ha concorso l'augusta autorità del Sovrano, mentre ha diritto come qualunque funzionario al riguardo che le pubbliche amministrazioni si debbono mutualmente... ”

Onorevoli colleghi. La violenza nella specie la

commette il Consiglio comunale di Bova, ovvero l'atto violento proviene dal frate Mantovani?

Termini non corretti "dovevasi scrivere parole." È quistione di sapere o no gentilmente scrivere. Non è da tutti: ne volete un esempio? trovatelo in chi parla. Altri avrebbe infiorato, accconciato, tolte le spuntature, che ad ogni tratto rilevate nel mio rozzo dire, ma io per abitudine, forse disgraziatamente, prosieguo in tale forma a rivelarvi crudamente la verità, senza orpello, e non mi riesce a dirvela in forma gentile, nitida, manierosa più che accettevole.

Il segretario di Bova non possiede come me bella forma di scrivere.

Ed era perciò che il deliberato doveva annullarsi?

La violenza *a parole*, la forma che non può dirsi corretta, voi del Consiglio di Bova l'avete usata attaccando il vescovo della diocesi rivestito di elevata funzione ecclesiastica, al cui conferimento ha concorso l'augusta autorità del sovrano?

Vescovo della diocesi vero e riconosciuto non è, la podestà ecclesiastica di Bova non risiede nel Mantovani. Ciò starebbe, se l'ordinario, il diocesano, si fosse dimesso.

Ma è l'ordinario, non il coadiutore, che riveste le elevate funzioni ecclesiastiche, il coadiutore non è, che una specie di vicario, riconosciuto spiritualmente in Vaticano. L'ordinario non è in scena per nulla. Egli non fu attaccato, nè violentemente, nè con parole men corrette. È l'ordinario che avuto il regio *placet*, per questo intervenne l'autorità regia, che la prefettura di Reggio Calabria vede attaccata ed anche l'augusta persona del sovrano, scordando che il Capo dello Stato che sta superiore, inattaccabile ed irresponsabile su tutti regna ma non governa. E che degli atti di Governo, tra cui il regio *placet*, è il guardasigilli, il responsabile, l'augusta persona del sovrano non vi entra per nulla.

Voi del Consiglio "avete oltrepassato i limiti delle vostre attribuzioni, perchè invocaste dal Governo il ritiro del regio assenso dato all'ordinario diocesano di cui trattasi, mentre le ragioni ed il modo di questo diritto di regalia si svolgono assolutamente in un campo che è fuori delle materie assegnate alla competenza delle amministrazioni comunali."

Far voti, è esprimere desiderio.

Non sta forse nello Statuto consacrato il principio del diritto di petizione?

Nel *far voti* non si delibera, si petisce invece, ed anzichè esercitare un atto di giurisdizione in

materie di competenza del Consiglio comunale, è invece il rappresentante dell'ente comune che esercita una facoltà.

Atto giurisdizionale incompetente sarebbe stato, se il Consiglio avesse esaminato se bene o male fosse stato dal Governo del Re, rilasciato l'*exequatur*, se avesse deliberato più o meno sulla validità dell'atto di regalia, ma domandare, chiedere, petire, far voti al Governo del Re, che il regio *placet* venisse revocato, è non solo non deliberare sull'atto, ma interessare il Governo, riconoscendo l'atto, di ritirarlo, di toglierlo di mezzo. Ma la prefettura non si accorse, non sa che per frate G. B. Mantovani non vi ha alcun regio *placet* a ritirare, perchè egli non ne ha? Le provisioni, il regio assenso ci è, ma fu dato all'ordinario vescovo di Bova, vivente, che veste panni, e che gode le temporalità dalla legge consentite, dopo la conversione dei beni vescovili.

In tutti i casi non era il deliberato che poteva annullarsi, bensì quella parte di esso che è racchiusa nell'atto, ma che non è deliberazione, cioè il voto al Governo del Re perchè ritiri il regio assenso accordato. Tanto se nel regno d'Italia fosse stabilito e consentito essere interdetto ai Consigli comunali il diritto di far petizione al Governo.

Adunque tutto quanto nel deliberato del Consiglio di Bova 15 gennaio ultimo si ritiene motivo di annullamento per la forma e per il diritto, non si può considerare che come un atto di devoluzione servile verso il Mantovani, che con la propria strapotenza vuol pesare sopra Bova e sopra vari comuni della provincia.

Ed è grave, perchè se il prefetto non fosse intervenuto, ed in quistioni che riguardano i tribunali non si fosse immischiato, il dovere del primo magistrato della mia provincia, sarebbe stato quello di tutelare il diritto dei cittadini proteggendolo nei rappresentanti delle loro amministrazioni, era di dire: "Monsignor Mantovani, date esecuzione a quanto si è stabilito, solennemente pattuito, legalmente affermato col Governo che io rappresento. Tale effetto ha la sua presenza ed intervento nell'atto d'accordo 5 settembre 1885."

Dopo quest'atto non poteva, non doveva, sconoscendo i diritti del municipio, che nel decreto il prefetto chiama *voluti* od *asseriti*, produrre coi suoi atti, non solo le dimissioni del sindaco di Bova, ma di aver provocate anche le dimissioni di quel civico Consiglio. Non doveva privare il municipio di Bova del diritto di rivolgersi al Governo centrale a domandare che gli rendesse giustizia. (*Interruzione*).

Io non so se si tratta di Bova o di bovini, mie

caro onorevole Savini, (*Ilarità*) ma certo è che non c'è da scherzare sopra questi fatti.

Presidente. Non interrompano; onorevole Vollaro, non raccolga le interruzioni, altrimenti non la finiremo più; la Camera ha il diritto di attendere ai suoi lavori.

Vollaro. Io non posso proibire che usi di quello spirito che l'onorevole mio amico Savini ha e che io rispetto. (*Ilarità*).

Io non credo che fatti simili avessero a ripresentarsi, senza che la mano del Governo metta ognuno al suo posto.

Io rispetto la potestà ecclesiastica della chiesa, ma nella chiesa; però ognuno deve fare i suoi affari sotto l'egida delle leggi; la legge impera per tutti, ed alla legge nessuno è superiore, sia coadiutore, vescovo, arcivescovo od altro.

Questo è quanto riguarda S. E. il presidente del Consiglio nella sua qualità di ministro dello interno. Ora mi rivolgo all'onorevole guardasigilli che è ministro del culto.

Quanto al ministro guardasigilli le mie domande, perocchè si raggirano più sulle cause che hanno determinato la dimissione del singolo Consiglio che sulla pertinenza de' locali del seminario-ginnasio, mi sbrigherò presto.

I seminari, notate bene, non sono mica proprietà dei vescovi: dopo le leggi abolitive e di conversione delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici sono conservate le dotazioni, son retti dall'ordinario che gode e spende le rendite dei seminari, ma non la proprietà. La proprietà è sempre di pertinenza dello Stato.

L'istruzione deve impartirsi secondo i programmi governativi, le autorità scolastiche sorvegliano e tutelano per ciò sia fatto.

Non era così a Bova. A Bova, per antico uso, godimento ed ingerenza, riconfermato nel 1869, noto al Ministero del culto, per comunicazione avutane dal prefetto dell'epoca, uso, godimento ed ingerenza riconfermato, ratificato dalla recente convenzione del 1885, eravi invece un ginnasio-seminario misto. Il municipio aveva preparato ed adattato i locali e sovveniva annualmente. La diocesi conferiva le rendite del seminario, il Governo i sussidi dell'economato e del Fondo del culto.

Sull'istruzione si fa sempre d'accordo, sulla nomina dei maestri ancora, del pari per l'abito ed istruzione dei convittori laici, come di quella dei laici esterni.

Adunque, non resterebbe oggi, per ciò che riguarda il ministro del culto, che a sapere di chi

sia la pertinenza dei locali ove fu eretto e dove dovrà esistere il ginnasio-seminario.

È esclusivamente dell'Episcopo? Ovvero del municipio ed Episcopo insieme? Non è divenuto comproprietà comune?

Sopra ciò invoco l'autorevole parola del guardasigilli.

Quanto dell'uso antico, ne venne la ratifica, e ratifica solenne fatta nel modo come fu fatta in settembre 1885. Le questioni tra potenza e potenza, tra amministrazione e potestà ecclesiastica, convenendo, rendendo il ginnasio-seminario un'opera mista che ha sede in un locale municipale ed è sottomessa all'ingerenza di questo, non ci può essere più questioni.

Le dotazioni saranno del vescovo, ma l'uso, il modo come usare di queste rendite allo scopo cui furono destinate non riguardano più il Ministero del culto, ma data l'esistenza di un Istituto di istruzione mista, comune a laici e ad ecclesiastici, nella quale i maestri rilevano dalle autorità scolastiche in cui si insegna con i programmi governativi; la cui amministrazione è sotto il controllo della civica autorità e potestà ecclesiastica riflettono il ministro della pubblica istruzione. Ed infatti il ministro della pubblica istruzione deve saperne più di tutti in questo affare.

Io no, ma gli onorevoli miei colleghi della provincia infatti a lui diressero dei memoriali scritti dal sindaco di Bova. Certo è che questo affare data da due mesi. Per parte mia avendone rimesso uno all'onorevole guardasigilli, egli mi rispose che aveva scritto al procuratore generale di Catanzaro, per sapere di che si trattava.

Ma ammettiamo che la cosa fosse di pertinenza del guardasigilli. Ma come va che il rappresentante del Governo della mia provincia che firma una convenzione, che fa stipulare col suo intervento e presenza non ne informa il Governo centrale, direttamente il ministro dell'interno, e col mezzo del procuratore del re, o della procura generale delle Calabrie, non volendo onorare il primo, non dà alcuna partecipazione perchè a loro mezzo lo sappi il guardasigilli ministro del culto?

Nulla! Dimodochè non ho potuto fare a meno di chiedere ed io di comunicare all'onorevole guardasigilli la copia del *modus vivendi* che si era stabilito. Io credevo perfino che l'avesse in copia il ministro della pubblica istruzione, il quale mi ha dovuto dichiarare che nulla sapeva, ed ho dovuto farglielo leggere assieme a tutti gli altri documenti. O che amministrazione provinciale è questa? E notate, che il ministro guardasigilli, se lo volete considerare spoglio da ogni ingerenza do-

vrebbe sapere sempre quanto riguarda, concerne, la proprietà e pertinenza di un locale su cui la potestà ecclesiastica vanta diritti.

Se poi, come è, doveva esserne informato sulla parte concernente la proprietà, egli potrebbe rispondermi. Chi è che dispone di una proprietà che ha in godimento, ma che rileva e dipende dal ministro del culto?

L'onorevole ministro della pubblica istruzione credo che se volesse potrebbe rispondermi (non credo che lo faccia) lavandosi le mani come Pilato.

Ma quando si tratta di un municipale ginnasio e convitto, non importa che in esso s'insegni a laici ed a chierici, quando sapete che a Bova esiste uno stabilimento in cui un comune del regno ha ingerenza, interviene nell'amministrazione, educa i suoi figli, io credo che l'intervento del ministro dell'istruzione pubblica, a mezzo dei delegati governativi, a mezzo del Consiglio scolastico, deve saperne qualche cosa.

I figli della Calabria, che sono sprovvisti di mezzi, possono trovare, poichè nel seminario ginnasiale ci sono scuole esterne, possono trovare a buon mercato un'istruzione che non avrebbero mezzo di pagare.

Ecco l'oggetto della mia interpellanza: sulla pertinenza, sull'uso e sulla ingerenza del ginnasio-seminario di Bova, che riguarda due ministri, e sulle cause che hanno ingenerato le dimissioni del sindaco e del civico Consiglio, che riflette il ministro dell'interno.

Il modo come si è arrivati a far dimettere il rappresentante del comune di Bova l'ho reso manifesto alla Camera, agli onorevoli ministri.

Se si va di questo passo noi non troveremo più amministratori che facciano il loro dovere; noi troveremo però di quelli che assumeranno un'amministrazione..... non voglio dire perchè, e mi taccio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Io sono l'ultimo dei ministri a cui si è rivolto l'onorevole Vollarò, e a dir vero io non credevo che potesse rivolgersi a me, imperocchè dalla sua esposizione non si è veduto come ci potesse entrare il ministro della pubblica istruzione. Vero è che se stesse la teoria esposta dall'onorevole Vollarò riguardo ai seminari, allora l'ingerenza del ministro guardasigilli sarebbe trasferita nel ministro della pubblica istruzione; il quale, invece, non ha che un piccolo decreto che indirettamente, e solo per certi casi speciali e gravissimi, mette

in parte questa materia dei seminari sotto la giurisdizione del Ministero della pubblica istruzione.

Il decreto è del 1865 e fu pubblicato dal Natoli. Il ministro della pubblica istruzione può ordinare la chiusura di quei seminari, dove l'insegnamento offenda le leggi dello Stato; ovvero l'igiene, o la morale siano offese. In questo caso è stabilito che una parte delle rendite si ceda al comune perchè istituisca, quante più può, scuole secondarie.

L'altra parte delle rendite al seminario rimane, imperocchè il concetto vero del seminario è principalmente quello di una istituzione per gli studi teologici.

Ma io lascio questo argomento; e siccome l'onorevole Vollarò ripeté una dichiarazione mia con la quale affermavo non conoscere io la questione sua, così debbo spiegare la cosa.

Come la Camera ha inteso, l'esposizione che ha fatto l'onorevole Vollarò si compone di tre parti.

La prima verte sui provvedimenti del Ministero dell'interno per un telegramma del sindaco al coadiutore del vescovo di Bova che fu riconosciuto offensivo, onde il richiamo del prefetto e la rinuncia del sindaco stesso, e la dimissione del Consiglio municipale. Nella seconda, invoca l'autorità del guardasigilli riguardo a quel vescovo coadiutore. Nella terza, quello che potrei fare io.

Ora quelle due prime parti non riguardano, nè possono riguardare la mia amministrazione. In effetto, se l'onorevole Vollarò me lo permette, io ripeterò con poche parole la storia lunga che egli ci ha raccontato, e mi gioverò dei documenti che egli ebbe la cortesia di leggere.

Dunque un compromesso fu fatto fra l'amministrazione comunale di Bova ed il coadiutore del vescovo, presenti due dei nostri onorevoli colleghi: ci fu la ratifica del vescovo Mantovani, e nel medesimo atto il sindaco si riserva tutti i diritti.

E va bene. Fin qui non ci è questione di sorta, ed io ci ho nulla a vedere. La questione nasce da quando si trattò di ricevere la consegna dell'inventario: allora il rettore del seminario, Cerantoni, o il provicario rifiuta di ammettere le riserve che vuol fare il rappresentante del municipio e nega ogni diritto, parmi, al possesso.

Ora che c'entra mai in questa contesa il Ministero della pubblica istruzione?

È una questione e una contesa intorno a diritti che ciascuna parte vuole per sè. Altri, per esempio i tribunali, vedano se la ragione sta piuttosto dalla parte del provicario, o se sta dalla parte del comune.

Quel seminario di Bova, badate bene, non si è rivolto al Ministero della pubblica istruzione per-

chè questo avesse a definire il litigio, tanto appare che esso non ci ha competenza di sorta, e i pochi documenti che io ho, mi sono stati trasmessi dal guardasigilli, al quale il 28 marzo, io risposi ringraziando.

Bene abbiamo noi una questione per quel seminario. Il vescovo di Bova ha domandato che noi riconosciamo o concedessimo l'abilitazione ad alcuni dei suoi insegnanti. È questa sola l'ingerenza che potrebbe avere il ministro della pubblica istruzione, oltre quella generale ingerenza per l'igiene e per la morale. Del resto il seminario di Bova, come istituto di istruzione secondaria, è fatto così, che, per molto tempo, starà fuori di ogni altra ingerenza diretta del Ministero della pubblica istruzione: imperocchè, stante la scarsità delle sue rendite, non potrà dare valore legale agli studi che là si facciano, per la mancanza di insegnanti forniti di buoni titoli. Il più retribuito fra i due professori giornalieri, secondo l'ultimo concordato, ha 500 lire d'assegno! (*Si ride*).

Ora, io domando all'onorevole Vollaro: allorché, facendosi la consegna del seminario al nuovo rettore, comune e vescovo l'uno all'altro contende i diritti, e pretende ciascuno che il seminario sia suo, come questa questione può occupare il Ministero della istruzione? Come questo potrebbe richiamare quel provicario al mantenimento dei patti?

Onde non comprendo come l'onorevole Vollaro potesse temere che io volessi far come Pilato e lavarmene le mani. Ma è quasi un dovere questo che io ho di lavarmene le mani. Nel convegno, fatto più solenne dall'intervento di due deputati, non c'è nessun rappresentante della istruzione: perchè non ci deve essere.

Le scuole simili a coteste di cui si parla, sono d'indole privata, e conosciuti i limiti entro i quali si contiene l'azione del Governo, nè debbo ripeterli.

Nel 1869 un vescovo, sotto un'ispirazione religiosa e civile, per rendere un servizio alla Chiesa, adempiendo ad un dovere impostogli dal concilio di Trento, e promuovere le patrie istituzioni, si mise d'accordo col comune, e dichiarò di aprire anche ai laici le sue scuole, quando il comune gli avesse, secondo il convenuto, apprestato il locale.

Io mi auguro che anche adesso riviva nei successori quell'alto intento, e comune e vescovo si mettano d'accordo, e si pensi che migliore e più utile gara è nell'aiutare il progresso della civile cultura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. In questo argomento svolto dall'onorevole Vollaro, nel quale sono interessati tre Ministeri, accade come nei casi di proprietà appartenenti a molti padroni: nessuno si occupa a fondo dell'affare di cui si tratta. Perciò io ho pochissime informazioni che possano riguardare il Ministero dell'interno.

Le informazioni mi sono giunte con un ufficio del ministro di grazia, giustizia e culti, al quale si rivolse il vescovo coadiutore di Bova, quando si credette offeso da un telegramma del sindaco di quel comune. La ragione del dissenso pare sia stato un atto del vescovo coadiutore di Bova. Per circostanze speciali, egli chiese al provveditore agli studi della provincia di Reggio di fornire al seminario insegnanti patentati per l'anno scolastico 1885-86, e il provveditore fece secondo l'invito. Questo fatto, e forse qualche altra circostanza che a me non fu riferita, cagionò un dissenso tra il comune ed il vescovo.

Il comune credette di prendere una deliberazione, che mi permetterà di chiamare *ab irato*, e che fu trasmessa al vescovo con un telegramma, del quale mi pare abbia dato lettura l'onorevole Vollaro, e che fu creduto offensivo.

Veramente, permetta l'onorevole Vollaro che io glielo faccia osservare, il comune che era in dissenso col vescovo intorno ad un accordo preso riguardo al seminario, aveva tutte le vie legali per procedere e farsi rendere giustizia. Era proprio necessario che inviasse al vescovo un telegramma in quei termini?

Era cosa conveniente? Osservava esso quei giusti riguardi che tutte le autorità, a qualunque ordine appartengano, debbono sempre serbare tra di loro?

A me pare di no; è così è sembrato al Ministero, onde ne scrisse al prefetto, il quale redarguì il sindaco.

Questi, ancora, a quanto pare, irritato, dette le dimissioni, e le dimissioni furono accettate.

Ecco tutto quello che so, e che posso dire su quest'affare.

Mi pare pertanto che non ci sia veramente quella gravità a cui parrebbe dar corpo il lungo discorso dell'onorevole Vollaro.

Io non ho altro da aggiungere: solamente dirò che delle dimissioni del municipio, che sarebbe fatto più grave, non è ancora giunta notizia al Ministero. E io desidero che il tempo trascorso

valga a smorzare un poco l'ira, e che si trovi modo, o per le vie legali, o per le vie amichevoli, di togliere di mezzo questo dissidio.

Ove così avvenga e il Consiglio rimanga al suo posto, l'amministrazione comunale non soffrirà il danno di un commissario, con tutte le conseguenze. Ecco il voto che io faccio e al quale spero, vorrà associarsi l'onorevole deputato Vollaro.

Presidente. Onorevole ministro guardasigilli, ha nulla da aggiungere?

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Non ho nulla da aggiungere.

Presidente. L'onorevole Vollaro ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto delle dichiarazioni del Governo.

Vollaro. Una tempesta che si risolve in un bicchiere d'acqua di rose.

Il ministro dell'istruzione pubblica non sapeva nulla...

Depretis, presidente del Consiglio. Passi a credito.

Vollaro. È un pezzo, onorevole presidente del Consiglio, oramai 15 anni che sono in credito. Lo so che c'è un conto corrente aperto tra Vostra Eccellenza, che mi onora della sua personale amicizia e me, che devotamente la prego.

Una tempesta in un bicchiere d'acqua di rose.

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica non sa nulla, meno dei memoriali che gli hanno mandati i miei colleghi.

L'onorevole guardasigilli nulla sa, meno il memoriale da me mandato, che fu rimesso al procuratore generale delle Calabrie perchè informi, fin dal 16 marzo scorso.

L'onorevole ministro dell'interno nulla sa, a meno del telegramma, il quale, come mi sembra avere inteso, fosse pervenuto a palazzo Braschi per l'intermedia persona del guardasigilli.

Eppure vi è un paese agitato, un comune senza rappresentanza, una diocesi, il di cui comune capoluogo ed altri 15 che vi dipendono, son privi dell'istruzione ginnasiale, uno stabilimento ragguardevole di pubblica istruzione secondaria è chiuso. Ebbene, siamo nel migliore dei mondi. Sentite, non sono giovane deputato. Sono 20 anni che sto alla Camera: appartenni a sette Legislature; ebbene, onorevoli colleghi, ve lo confesso, in questo momento mi trovo imbrogliato. Non saprei come concludere. Ne posso in modo alcuno dire se sono oppur no soddisfatto. Dovrei concludere e non concludere; dacchè cosa volete che vi rispondano coloro che non sanno?

Nelle interpellanze io non sono aggressivo, non attacco i ministri; li prevengo prima, interpello dopo, perchè credo dovere del deputato, quando

le leggi non si applicano, quando ci sono dei diritti lesi a riparare, di informarne il Governo perchè provveda.

Ora, quali effetti e quali provvedimenti io posso trarre, quale utilità pratica posso ottenere dalla mia interpellanza?

Io non potrei acquetarmi, perchè data l'acquiescenza si dice che si perdono i diritti.

Qui c'è in giuoco un'amministrazione comunale conculcata, cui si dà una nota di biasimo per aver fatto il proprio dovere; qui si redarguiscono amministratori per aver sostenuto gl'interessi del proprio comune in fatto di pubblica istruzione, contro chi non vuole l'istruzione dello Stato nello Stato; contro chi pretende che l'istruzione dello Stato menomi la credenza ed attenti a certi diritti che credè e crede d'avere.

Gli amministratori comunali compiono il loro dovere, in confronto non di autorità dello Stato, ma di esercenti spirituali non riconosciuti, coi quali si è stabilito un *modus vivendi* entro certi limiti, che non si possono varcare, al di là dei quali non è lecito di andare, cioè contro i diritti della autorità civile. Eppure l'autorità riconosciuta è vilipesa, e la superiorità, che ha l'obbligo, quando ragionevolmente, legalmente operano nell'interesse, per sostenere i diritti dei loro amministrati, anzichè sorreggerla, la redarguisce, ne annulla gli atti, indirettamente la costringe a rinunziare al mandato che essa tiene dal Corpo elettivo.

Si costringe un Consiglio comunale, un sindaco a dimettersi, e si arriva ad annullare una deliberazione, in cui un Consiglio occupandosi dei diritti del suo comune, invita il sindaco di sostenerli e di fare voto al Governo del Re perchè faccia cessare la causa di tanto male.

E tuttociò non per venire in aiuto della potestà ecclesiastica riconosciuta dallo Stato, il vescovo ordinario, ma per un coadiutore, semplice potestà spirituale quale è il frate G. B. Mantovani.

Il ministro dell'interno mi dice *passate a credito*: Altro che passare a credito, che vale gettare nel cestino. È mio dovere insistere ed insisto perchè provvedimenti siano dati.

Ci è il prete Mantovani, che si trova per caso a Roma, e che si commuove perchè lo dicono sleale quando nega la sua firma, che ha apposta ad una solenne convenzione fatta davanti il rappresentante del Governo nella mia provincia, che porta la sua firma, presenti due deputati ed il rappresentante del Consiglio comunale. Sleale! Ma si dice di peggio a chi non fa onore alla propria

firma: si dice di peggio a chi mancasse ai propri impegni... Ed a chi hanno dato dello sleale? A Mantovani! E perciò redarguizioni, e perciò si costringe un municipio a dimettersi? Ma quale legge dello Stato ha violata? A quale autorità costituita ha mancato di rispetto? Dov'è questa autorità? Ed è il Governo proprio che deve entrare in mezzo, ed essere il tramite per fare arrivare questi rimproveri? Ma allora che diranno nella prima Calabria? (*Movimenti*) Che noi dobbiamo, giacchè siamo qui a discutere di cose che hanno origine dalla supremazia che vuole la Chiesa, fare il *veneremur cervini*?

Ma tutto il nostro cammino di ventisei anni di libertà, le vostre leggi sull'istruzione, l'ingerenza che prendete, l'obbligo che avete che le coscienze dei cittadini non sieno tarpate distraendole dai principii di libertà, fondamento del nostro Stato? Voi invece permettete questo, e nell'anno di grazia 1886, imperando lo Statuto del regno d'Italia!

Signori, non è nell'acqua di rose, in cui si possa risolvere la grande questione sollevata: dipende dagli umori di chi deve provvedere, dagli umori di chi sente, perchè, onorevoli colleghi, di transazione in transazione, lavandosene le mani oggi, sorpassando domani e passando oltre anche posdomani, si arriverà al giorno in cui dovremo andare a Canessa! Ed io non credo che ciò debba essere...

Voce. Ci siamo andati!

Vollaro. No, non ci siamo andati, e questo io invoco, e credo che i ministri non ci debbano andare e che il Parlamento del mio paese sia di questa opinione, che non ci si vada mai a Canossa, perchè l'autorità civile non deve ceder mai in nessuna occasione! Nel fatto del municipio di Bova il Governo centrale non doveva consentire provvedimenti così radicali!

Il rappresentante di quel municipio ha sofferto reprimende ed osservazioni senza aver mancato a nessuna legge dello Stato, anzi per aver fatto sempre il proprio dovere, e il Governo centrale per dare esempio di fermezza non altro dovrebbe fare che ricollocarlo a posto o operare perchè il Consiglio comunale pure riprendesse le sue funzioni. Ecco la miglior risposta che si potrebbe dare a chi intende esercitare indebite ingerenze. Il non saper nulla non torna certo a lode di chi governa le cose civili della provincia di Reggio-Calabria. Se delle cose della pubblica amministrazione non si occupano, oh! allora, cosa fanno i prefetti? Né ciò basta; questo prefetto, di cui tanto si è parlato, ritornando sul deliberato dopo aver messa la sua firma ad un atto così solennemente sanzio-

nato, sapete che cosa fa? Ha dato una scorta di onore a Mantovani che ritornava da Roma, e perchè allegava paura, lo fece scortare da un drappello di carabinieri, da un ufficiale dello stesso corpo, perchè il municipio vuol sostenere le giuste idee di un libero Governo, l'indipendenza del potere civile, perchè non vuole andare a Canossa, gli annulla i suoi legali deliberati, quando forse non erano più annullabili, e si capiva che con questo procedere ne sarebbero derivate le dimissioni, ed il successivo scioglimento, ed era questo che si attendeva per rendere sgombra la via alla strapotenza del coadiutore Mantovani. L'istruzione secondaria ai laici è cessata. Santa Chiesa così ha comandato.

Ma il Governo centrale ne sapeva nulla di tutto questo? I signori ministri han dichiarato di non saperne. Laggiù in Calabria questa situazione si crea, là si genera, là muore. A Reggio nasce ed a Reggio muore. Quanto a ciò che l'onorevole presidente del Consiglio ministro dell'interno ha voluto onorarmi dire non pare che fosse assai imbrogliato a farle, quanto poi ai provvedimenti che vorrà prendere io credo che ricorrendo a certi *emollienti*, parola ormai parlamentare...

Presidente. Onorevole Vollaro, dichiarare se sia o no soddisfatto.

Vollaro. Ma non vuole che io dica le ragioni?

Presidente. Il regolamento non ammette che dopo le risposte dei ministri si apra una discussione, lei quindi deve dichiarare se sia o no soddisfatto nel più breve tempo; perchè la Camera ha pure i suoi diritti.

Vollaro. Poichè l'onorevole presidente lo desidera mi sbrigherò e non gli darò occasione altra volta di interrompere il mio discorso.

Presidente. La ringrazio.

Vollaro. Quanto all'ultima parte in cui il ministro dell'interno mi diceva che la calma rientrando sperava che si potesse trovare un'altra conciliazione pari a quella che si era già trovata, credo che si faccia illusione; per trovare tale conciliazione, bisogna togliere di mezzo degli uomini che non siano ligi ad una parte, ed avversi all'altra.

L'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno ad un tempo deve sapere di quale natura è colui che governa la nostra provincia, chi ci ha mandato ed a chi l'ha sostituito. Egli deve sapere anche quello che si passa nell'interno della prefettura, ed anche nei suoi locali ed anche delle funzioni che in esse si celebrano. Quando s'inclinano certe podestà, gli

emollienti valgono nulla. Ho finito. Il mio dovere l'ho compiuto. Ho rivelato alla Camera e agli onorevoli ministri fatti gravi, per me gravissimi, avvenuti nel circondario di Reggio di Calabria. Avrò al solito predicato al deserto? Resterà tutto al suo posto? Il sindaco di Bova ha date le dimissioni, sono accettate? I signori consiglieri si avranno come ringraziati? Si sarà sposo un migliaio o un migliaio e mezzo di lire per pagare il delegato regio; si faranno le nuove elezioni, e tutto sarà detto? Ma la incolumità della legge, il rispetto ad essa, i limiti entro cui i poteri pubblici debbono aggirarsi, resteranno sconosciuti?

Presidente. Così l'interpellanza dell'onorevole Vollaro è esaurita.

Svolgimento di un'interrogazione del deputato Bosdari.

Presidente. Viene ora la volta dell'interrogazione dell'onorevole Bosdari che è la seguente:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno a proposito della necessità di facilitare l'esercizio delle farmacie specialmente nei comuni rurali. ”

L'onorevole Bosdari ha facoltà di svolgerla.

Bosdari. Con pochissime parole esporrò questa mia interrogazione, che veramente non è tale da destare molto interesse qui ove si discutono più gravi questioni; non per questo è da trascurarsi, nè cessa di essere argomento di una qualche importanza nell'interesse generale, per riguardo specialmente dei piccoli comuni.

Espongo poi questa brevissima mia domanda, che si riduce ad una raccomandazione, con quella compiacenza, che può aversi anche da questo estremo banco, quando, in una questione non politica, ci si rivolge ad un ministro; giacchè si ha la sicurezza di trovare in lui la migliore disposizione di accogliere la domanda quando egli la riconosca ragionevole.

Con la legge attuale chiunque voglia fare il farmacista o semplicemente l'assistente di farmacia deve percorrere un lungo e dispendioso corso di studi.

Si comprende quindi come pochissimi siano i giovani che si avviano a codesta professione così poco brillante e piena di abnegazione. Chi volete, a meno non si tratti di proprietari di farmacie di città, chi volete che, dopo aver compiuto tutto il ginnasio e due anni di liceo, vada poi ad im-

piegare parecchi anni all'Università, per divenire assistente farmacista o proprietario di farmacie di piccoli paesi?

Pochissimi, per non dire nessuno. Fanno piuttosto un piccolo sacrificio di più e si laureano addirittura medici.

Consultate i registri delle nostre Università, anche delle Università maggiori, e vedrete iscritti nelle facoltà di farmacia cinque o sei studenti.

In tale stato di cose molti proprietari sono costretti servirsi di commessi sforniti di diploma ma intelligenti, i quali hanno studi sufficienti, ed hanno fatto una bastante pratica negli ospedali militari o in altri stabilimenti. Ebbene, tutti costoro sono in contravvenzione secondo la legge attuale. Ma come potrebbero fare altrimenti?

E se si è andati avanti sin qui avvenne unicamente per una provvida disposizione presa dall'onorevole Nicotera quando era ministro dell'interno.

L'onorevole Nicotera, vedendo la necessità di dover rimediare in qualche modo a tanto inconveniente, aveva stabilito che i commessi pratici di farmacia fossero autorizzati, previo esame in una Università, a fornirsi di una patente di assistente.

I successori dell'onorevole Nicotera revocarono senz'altro questa disposizione. Perché?

Si disse, perchè essa aveva dato luogo ad inconvenienti giacchè alcuni avevano ottenuto tale licenza, non so se per frode o per favoritismo, senza avere le condizioni richieste.

Così, per inconvenienti che potevano benissimo venire impediti, si abrogò ad una cotanto efficace disposizione.

Ci troviamo dunque a questo proposito in una posizione difficilissima, che diventerà peggiore a misura che verranno a mancare i vecchi farmacisti e coloro che hanno in passato ottenuta l'autorizzazione.

E tanto più difficile per i comuni rurali, almeno per quelli della provincia a cui appartengo: ma credo, dal più al meno, che anche nelle altre avvenga altrettanto.

I comuni rurali ridotti per tante spese obbligatorie in miserabili condizioni, senza speranza di risorsa alcuna, si trovano ormai avanti ad una nuova spesa da iscrivere nei loro magri bilanci: la spesa per un farmacista comunale.

E sarà una spesa relativamente di qualche importanza. Chiunque avrà percorso, come dissi, un così lungo corso di studi per ottenere il diploma di farmacista, non andrà certo per lieve compenso a confinarsi in un villaggio, ove i proventi dell'esercizio non possono essere che modesti; benchè

tuttora sia vigente una tariffa antichissima che in ogni modo dovrà essere riformata.

Mentre all'incontro, senza sacrificio dei comuni, autorizzando ora i pratici ad esercitare, magari con la garanzia di un laureato, potrà regolarsi questo servizio che presentemente trovasi in condizione anormale, in attesa poi di una legge definitiva.

Comprendo che vi siano proprietari di farmacie i quali siano fautori di questo rigore di legge che diminuisce la concorrenza, e che lo siano pure coloro che ottennero il diploma con tanti sacrifici; ma si tratta di un pubblico interesse al quale devono essere soggetti i particolari per quanto legittimi.

Comprendo pure come si tratti di una questione difficile e delicata, giacchè ci va di mezzo la pubblica salute. Ma sono convinto che colle cautele di una istruzione sufficiente, di una pratica provata, e di un esame, tutti questi ostacoli potranno superarsi.

Onorevole Depretis, le raccomando di porsi d'accordo con l'onorevole ministro della pubblica istruzione per stabilire a questo proposito un sistema più facile e razionale, e di provvedere frattanto nella maniera che stimerà più efficace.

Sarà un'opera meritoria; ed è bene che faccia un'opera meritoria chi ha tanti peccati mortali (*Si ride*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La legislazione italiana intorno al servizio farmaceutico non è unificata. C'è la legge generale che riguarda la facoltà personale di esercitare le farmacie, ma poi altre disposizioni intorno al numero, alla distanza, al collocamento delle farmacie, sono ancora diverse per le diverse parti dello Stato.

Io ammetto facilmente che sussiste l'inconveniente, abbastanza grave, indicato dall'onorevole Bosdari. La professione di farmacista non offre larghi e subiti guadagni; e però non è molto ricercata. Chi sostiene il carico di un corso di studi, che, compiuto il Liceo, va fino all'Università, ha ragione di aspirare ad un compenso discreto dei sacrifici fatti per accedere ad una professione. Ora questi compensi, nelle farmacie di campagna, spesso mancano. È una professione molto modesta che difficilmente dà modo di far fortuna. Questo può avvenire, anzi accade nelle città; ma nelle campagne, io non ho mai veduto esempi di farmacisti che siano divenuti ricchi.

La lacuna della legge in questo argomento fu

riconosciuta da gran tempo, e già fin dal 1869 fu emanata una disposizione non riguardo agli assistenti, dei quali ha parlato l'onorevole Bosdari, ma riguardo ai proprietari di farmacie che non si trovavano in regola con la legge del 1865.

Un decreto del Re stabilì allora che i proprietari di farmacie, i quali lo avessero esercitate per un decennio, dovessero procurarsi la facoltà legale dell'esercizio della professione mediante esami pratici che dovevano fornire al pubblico discrete garanzie della capacità di chi li aveva subiti.

Ma un più grave inconveniente si è manifestato in appresso riguardo agli assistenti delle farmacie; ed allora venne una disposizione, emanata, come ha detto l'onorevole Bosdari, dal ministro dell'interno Nicotera, in data 30 settembre 1876. Non ricordo che quella disposizione sia stata revocata; ma la sua revoca era nella stessa disposizione: giacchè col primo articolo era fissato il termine di un anno per godere lo stesso beneficio che, precedentemente, cioè nel 1869, era stato accordato ai proprietari delle farmacie.

Difatti l'articolo 1 di quella circolare dice così: "Siano ammessi al beneficio di un provvedimento eccezionale, entro l'anno 1878 e non oltre." Così che la inefficacia ulteriore di questa circolare, se la memoria non m'inganna, esisteva nella circolare stessa. La quale ha però prodotto dei buoni risultati: poichè consta al Ministero, che, dopo questa circolare, 1000 assistenti subirono gli esami pratici e poterono esercitare la farmacia, a termini della legge vigente.

Sono tuttavia frequentissimi i reclami che ci vengono dalle popolazioni e dai prefetti, circa gli esercenti non abilitati che esercitano le farmacie e circa gli assistenti alle medesime; ed io ammetto che è necessario un altro provvedimento. L'onorevole Bosdari ha indicato un provvedimento più regolare: la legge che sarà presentata. Con questa legge credo che sarà tolto il difetto di farmacie, specialmente nelle campagne, nei comuni rurali ed anche nelle frazioni: poichè, siccome le basi del Codice sanitario, che è oramai compiuto, consistono nell'ordinamento delle condotte mediche in tutto il regno, in modo che non ci sarà località del regno che non abbia una condotta medica, e al medico condotto, con disposizione speciale, sarebbe riconosciuto potersi consentire l'esercizio d'una piccola farmacia, sul luogo della sua residenza, e ciò entro determinati confini, cosicchè non possa fare concorrenza alle farmacie rurali.

Questa farmacia sarà sotto la mano del medico

nell'e campagne, dappertutto insomma, noi più umili casolari. Ma da questo provvedimento, finchè non sia legge, non si potrà ottenere alcun frutto.

Questo lo vedremo colla legge. Intanto io dichiaro all'onorevole Bosdari, anche perchè mi sia dato di fare una facile espiazione dei miei peccati mortali, dichiaro all'onorevole Bosdari che sono pronto ad intendermi col mio collega il ministro dell'istruzione pubblica per vedere di facilitare lo esercizio regolare delle farmacie, e principalmente degli assistenti, che è il bisogno più urgente, e di vedere se sia il caso di rinnovare quello stesso provvedimento del 1877, che pure ha dato dei frutti abbastanza lodevoli.

Spero che l'onorevole Bosdari vorrà essere soddisfatto di queste mie dichiarazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosdari per dichiarare se sia o no soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Bosdari. Debbo riconoscere pienamente raggiunto lo scopo che mi era proposto colla mia brevissima interrogazione, che era quello di richiamare l'attenzione del Governo sopra uno stato di cose il quale richiede assolutamente disposizioni efficaci.

L'onorevole Depretis ha dichiarato di riconoscere questa necessità, e di voler provvedere, per cui io, prendendo atto delle sue parole, non posso non dichiararmi soddisfatto.

Presidente. Lodo l'onorevole Bosdari per la brevità della sua risposta, e dichiaro esaurita la interrogazione.

Osservazioni sull'ordine del giorno.

Dotto de' Dauli. Chiedo di parlare.

Presidente. Su di che?

Dotto de' Dauli. Sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Dotto de' Dauli. Desidererei sapere come mai il disegno di legge per l'abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari, il quale due mesi addietro era al numero 5 dell'ordine del giorno, trovisi oggi al numero 17.

Presidente. Onorevole Dotto de' Dauli, se Ella fosse più assiduo, non ignorerebbe come la trasposizione sia dovuta ad una deliberazione della Camera.

Dotto de' Dauli. Ma io soggiungo, me lo permetta...

Presidente. Non c'è nulla da aggiungere contro una deliberazione della Camera.

Dotto de' Dauli. Allora l'urgenza è cosa vana.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per computo del tempo trascorso in servizio nei presidii sulla costa del Mar Rosso.

Brin, ministro della marina. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Brin, ministro della marina. Siccome il mio collega il ministro della guerra, che ha presentato questo disegno di legge, è impegnato in una discussione importante nell'altro ramo del Parlamento, io pregherei la Camera di soprassedere per il momento alla discussione del medesimo disegno di legge, e di discutere quello che viene dopo nell'ordine del giorno, per dar tempo al ministro della guerra di intervenire alla Camera.

Presidente. Se non sorgono opposizioni, si intenderà accolta la preghiera dell'onorevole ministro della marina.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Codice della marina mercantile.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per modificazioni al Codice della marina mercantile.

Si dia lettura del disegno di legge.

Ungaro, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi Stampato n. 308 A).

Presidente. La discussione generale è aperta. *(Pausa).*

Non essendovi oratori iscritti e nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

La Commissione propone i seguenti ordini del giorno:

“ La Camera, invita il Governo a provvedere nel regolamento da compilarsi a tenore dell'articolo 14 del presente disegno di legge:

1° che le concessioni di tratti di spiaggia a uso di cantiere, delle quali all'articolo 1° del disegno di legge, non abbiano per durata, o per altre condizioni, a conferire privilegi, o costituire monopoli;

2° che la facoltà accordata ai regi consoli dall'articolo 8 dello stesso disegno di legge sia spiegata, e limitata nel senso espresso dalla Commissione „

“ La Camera, invita il Governo a presentare con sollecitudine un disegno di legge che dall'articolo 211 del Codice della marineria mercantile tolga l'ultima clausola del capoverso, e dall'intero titolo IV del medesimo Codice, ogni disposizione che possa vincolare, in qualsivoglia modo, la nostra azione nei rapporti internazionali „.

Brin, ministro della marineria. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Brin, ministro della marineria. La Commissione ha approvato il disegno di legge, quale venne presentato dal Ministero ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, facendo per altro alcune considerazioni sull'articolo 1.

Secondo l'attuale Codice della marineria mercantile le concessioni dei cantieri non si possono fare che per 15 anni.

La Commissione d'inchiesta per la marineria mercantile ha considerato, che quando si tratta di stabilimenti per le costruzioni in ferro, ai quali potrebbero essere riuniti anche quelli per la costruzione delle macchine per la marineria, una concessione così limitata impedirebbe l'impianto degli opifici; quindi ha proposto di dare la facoltà al ministro di estendere la concessione sino ai trent'anni. Il Ministero ha fatta sua questa proposta ed il Senato l'ha approvata. Alla Commissione per altro è venuto il dubbio che questa facoltà possa riuscir nociva quando si estenda la concessione trentennale anche ai cantieri per le costruzioni in legno; potendo avvenire che taluno ottenga la concessione, e poi non costruisca.

Io intendo, precisamente, e ciò risulta da tutte le relazioni del Ministero, che la concessione trentennale sia esclusivamente riservata per gli stabilimenti, direi quasi, meccanici, o metallurgici, mantenendo quella di quindici anni per i cantieri relativi alle costruzioni in legno.

Poichè concordiamo interamente nel concetto, la Commissione potrebbe dichiararsi sodisfatta delle dichiarazioni del Ministero e prenderne atto.

Col secondo capoverso di quest'ordine del giorno si vorrebbe che la facoltà che si accorderebbe ai regi consoli con l'articolo 8 fosse circondata da certe cautele per impedirne l'abuso.

Anche in questo concetto siamo perfettamente d'accordo; e quindi pregherei la Commissione di accontentarsi di questa dichiarazione.

Il secondo ordine del giorno ha una gravità molto maggiore.

Per l'articolo 211 del Codice della marina mer-

cantile è stabilito che, in caso di reciprocità, l'Italia si obbliga a non ricorrere alla guerra di corsa; ed è stabilito pure che questo trattamento di reciprocità debba risultare da leggi locali, da convenzioni diplomatiche, o da dichiarazioni fatte dal nemico prima del cominciamento delle ostilità.

Ora la Commissione trova che questa latitudine, quella cioè, che la reciprocità possa risultare da semplice dichiarazione fatta dal nemico prima del cominciamento delle ostilità, possa dare luogo ad inconvenienti.

La questione, come vede la Camera, è molto grave; io quindi dichiaro, a nome del Governo, che la studierò, non potendo prendere una risoluzione così su due piedi, nè impegnarmi a risolverla in un senso piuttosto che in un altro.

Prendo quindi l'impegno di studiare con tutta la serietà che merita questa questione così importante, e prego al tempo stesso la Commissione di prendere, per ora, atto delle mie dichiarazioni.

Presidente. La Commissione insiste nei suoi ordini del giorno?

Randaccio, relatore. In seguito alle formali dichiarazioni dell'onorevole ministro della marina di tener presenti nel regolamento da compilarsi per la esecuzione di questa legge le raccomandazioni fattegli dalla Commissione colle due parti del suo primo ordine del giorno, la Commissione stessa lo ritira, prendendo atto di quelle dichiarazioni.

In quanto al secondo ordine del giorno relativo alla modificazione dell'articolo 211 del Codice della marina mercantile, la Commissione per verità non può a meno di osservare che la sua relazione ed il suo ordine del giorno stanno ormai dinanzi alla Camera da quasi un anno; per cui ci sarebbe stato tempo di studiarli. Ma siccome l'onorevole ministro, per le sue occupazioni, che io riconosco esser moltissime e gravi, questo tempo non lo ha potuto trovare ed ha ancora bisogno di studiare, così la Commissione non può certo non deferire alla sua domanda, sicura che il ministro studierà l'argomento e lo risolverà il più presto possibile, perchè l'ordine del giorno della Commissione esprime il voto manifestatosi in molti Uffici nel primo esame della legge. E credo che veramente vi sia pericolo in mora; ad ogni modo ritiriamo per ora anche questo secondo ordine del giorno.

Presidente. Ritirati dunque i due ordini del giorno della Commissione, passeremo agli articoli del disegno di legge.

“ Art. 1. Le concessioni dei tratti di spiaggia

ad uso di cantiere per la costruzione di navi, di cui all'articolo 35 del Codice della marina mercantile, potranno essere fatte per un periodo di tempo non maggiore di anni trenta. »

Pengo a partito questo articolo.

(È approvato).

“ Art. 2. All'articolo 58 del Codice suddetto è aggiunto il seguente capoverso:

“ I *maggiorenni*, proprietari di navi a vela e a vapore, addette esclusivamente alla navigazione di porto, ascritti a Società costituite per tale scopo e riconosciute dal Ministero della marina, potranno comandarle in persona per qualsivoglia viaggio senza obbligo d'imbarcare alcuno degli ufficiali indicati all'articolo 66 dello stesso Codice. »

Ungaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ungaro. La scuola nautica dell'isola di Procida, che ha dato tanti capitani alla marineria mercantile, e che ancora ad onore del paese ne dà, manca di un professore macchinista; il municipio si è reiteratamente rivolto al Ministero della pubblica istruzione perchè la scuola fosse provvista di un professore macchinista, il quale desse a quei buoni alunni le istruzioni necessarie per renderli abili macchinisti, giacchè l'arenamento della navigazione a vela non lascia ad essi molta lusinga di impiegarsi come capitani di lungo corso; ma le istanze di quel municipio non furono fino ad ora esaudite.

Io adunque, prendendo argomento dalla discussione di questo disegno di legge, rivolgo una viva raccomandazione all'onorevole ministro della marineria, ed all'onorevole ministro della pubblica istruzione, che veggo qui presente, perchè le giuste aspirazioni del municipio di Procida sieno tosto assecondate nell'interesse della navigazione e nell'interesse dell'istruzione del paese.

Presidente. Questo non ha alcuna attinenza col l'articolo 2°.

Ungaro. Onorevole presidente, ho finito.

Bria, ministro della marineria. Io credo, come ha detto l'onorevole presidente, che la raccomandazione dell'onorevole Ungaro non abbia che fare coll'articolo 2°, tuttavia dichiaro che, di accordo col collega dell'istruzione pubblica, mi occuperò dell'argomento.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Anche io annuisco.

Ungaro. Li ringrazio.

Presidente. “ Art. 2. All'articolo 57 del Codice suddetto è aggiunto il seguente capoverso:

“ I *maggiorenni*, proprietari di navi a vela e a vapore, addette esclusivamente alla navigazione di porto, ascritti a Società costituite per tale scopo e riconosciute dal Ministero della marina, potranno comandarle in persona per qualsivoglia viaggio senza obbligo d'imbarcare alcuno degli ufficiali indicati all'articolo 66 dello stesso Codice. »

(È approvato e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli:)

“ Art. 3. Nell'articolo 62 del suddetto Codice è soppressa la condizione dell'anno di navigazione in qualità di scrivano o di capitano di gran cabotaggio, per conseguire le patenti di capitano di lungo corso, e dell'anno di navigazione in qualità di scrivano o sottoscrivano, per conseguire le patenti di capitano di gran cabotaggio. »

“ Art. 4. È soppressa la qualità di sottoscrivano, di che al n. 3 dell'articolo 66 del suddetto Codice. »

“ Art. 5. L'articolo 68 del suddetto Codice è abrogato. »

“ Art. 6. All'articolo 69 del suddetto Codice è aggiunto il capoverso seguente:

“ La direzione delle macchine di forza non superiore a 150 cavalli indicati, sui piroscafi addetti esclusivamente al traffico lungo le coste dello Stato nei limiti stabiliti dal regolamento, e la direzione delle macchine dei piroscafi rimorchiatori, potrà essere affidata a persone pratiche, aventi i requisiti prescritti dal regolamento stesso. »

“ Art. 7. All'articolo 70 del suddetto Codice è sostituito l'articolo seguente:

“ Le navi devono essere comandate o da un capitano, o da un padrone, o da un marinaio autorizzato al comando, secondo la navigazione che imprendono, salvo il disposto dal capoverso dell'articolo 57.

“ Le navi che imprendono viaggi di gran cabotaggio, ed i piroscafi che fanno il trasporto dei passeggeri nel Mediterraneo devono, oltre al capitano o al padrone, imbarcare un secondo che abbia almeno la qualificazione di scrivano.

“ Le navi che imprendono viaggi di lungo corso, oltre al capitano, devono imbarcare un secondo che abbia il grado di capitano.

“ I piroscafi che fanno il trasporto dei passeggeri fuori del Mediterraneo, oltre al capitano, devono imbarcare un secondo che abbia il grado di capitano ed un terzo che abbia almeno il grado di scrivano. »

“ Art. 8. All'articolo 71 del suddetto Codice è aggiunto il seguente capoverso:

“ In mancanza di graduati esteri, o quando il regio console non creda di farvi ricorso, potrà essere assunto al comando della nave un nazionale che abbia grado minore di quello che sarebbe richiesto, ed alle funzioni di secondo o di terzo di bordo, nazionali ritenuti capaci di esercitarlo a giudizio del console stesso. Questa facoltà è limitata al compimento del viaggio, e cesserà anche prima quando riesca possibile di assumere al comando della nave od alle funzioni di secondo o di terzo, cittadini dello Stato aventi le condizioni prescritte ”.

“ Art. 9. Al capoverso dell'articolo 101 del suddetto Codice è aggiunto il seguente periodo:

“ Queste disposizioni, eccetto quelle degli articoli 36 e 102, non sono applicabili alle navi addette esclusivamente alla navigazione di porto, le quali restano altresì esonorate dall'obbligo di tenere il giornale nautico prescritto dall'articolo 500 del Codice di commercio. ”

“ Art. 10. All'articolo 415 del suddetto Codice dopo *Incorrerà*, alle parole: *in un'ammenda non minore di lire trenta*, sono sostituite le seguenti parole: *nella pena dell'ammenda*. ”

“ Art. 11. L'articolo 448 del suddetto Codice è modificato come segue:

“ I capitani ed ufficiali di porto dovranno nell'istruttoria e nel giudizio sulle contravvenzioni marittime e sui reati previsti dall'articolo 434 ultimo capoverso, osservare le forme che saranno prescritte dal regolamento. ”

“ L'imputato delle contravvenzioni *punibili con pene pecuniarie* potrà, con domanda da lui sottoscritta e che sarà irrevocabile, chiedere al capitano o all'ufficiale di porto, sino a che questi non abbia pronunziata la sentenza definitiva, che *giudichi* in via amministrativa.

“ La domanda potrà farsi anche verbalmente purchè prima che sia pronunziata la sentenza definitiva l'imputato si presenti personalmente avanti al capitano o all'ufficiale di porto.

“ L'esecuzione coatta delle sentenze di condanna a pene pecuniarie, o spese di giustizia e la commutazione delle dette pene in pene corporali sono devolute ai pretori. Gli atti per la riscossione delle pene pecuniarie applicate in via amministrativa spettano ai ricevitori del registro.

“ I consoli all'estero ed i comandanti di navi da guerra di stazione in paese straniero ove non risieda console con esercizio di giurisdizione, dovranno uniformarsi alle speciali norme di procedura prescritte dalla legge sui consolati. Anche innanzi i detti consoli e comandanti si fa luogo

alla composizione amministrativa come nel primo capoverso. ”

“ Art. 12. Il primo capoverso dell'articolo 449 del suddetto Codice è modificato come segue:

“ L'imputato *contro il quale siasi spedito o possa essere spedito* mandato di cattura nei sensi dell'articolo 182 del Codice di procedura penale, modificato colla legge 30 giugno 1876, n. 3183 (serie 2^a) o che *trovasi in istato di libertà provvisoria*, potrà avere il permesso d'imbarco *previo il consenso sia del pubblico ministero sia del pretore per i reati di sua competenza*; ma l'imbarco non potrà essere autorizzato per viaggi all'estero. ”

“ Art. 13. È data facoltà al Governo di variare, *senza accrescimento di spesa*, con decreto reale, sentiti il Consiglio di Stato ed i municipi interessati, il numero, la circoscrizione ed i capoluoghi dei compartimenti e dei circondari marittimi determinati dalla tabella annessa al Codice della marina mercantile. ”

“ Art. 14. *Il Governo del re* *recherà* al regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile approvato con regio decreto del 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2^a, le modificazioni rese necessarie dalla presente legge, o altrimenti riconosciute opportune, sentito il Consiglio di Stato. ”

In fine di seduta sarà determinato quando si dovrà procedere alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge relativo ai presidii sulla costa del Mar Rosso.

Presidente. Essendo ora presente l'onorevole ministro della guerra, passeremo alla discussione del disegno di legge: *Computo del tempo trascorso in servizio nei presidii sulla costa del Mar Rosso.*

Prego l'onorevole ministro della guerra di dichiarare se consenta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Ricotti, ministro della guerra. Acconsento che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Presidente. Se ne dia lettura.

Quartieri, segretario, dà lettura del disegno di legge: (Vedi *Stampato* n. 397-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, o non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(*La discussione generale è chiusa*).

Passeremo alla discussione degli articoli :

“ Art. 1. Per i militari del regio esercito, per gli impiegati civili e per gli operai dipendenti dalle varie amministrazioni dello Stato, tranne pel personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, il tempo passato in servizio nei presidi stabiliti lungo le coste del Mar Rosso, in una o più volte fino al limite complessivo di due anni, è computato, nella liquidazione della pensione, in ragione del doppio.

“ Il tempo passato nelle stesse condizioni oltre i due anni è computato coll'aumento di un terzo per gli effetti di cui sopra.

“ Ai militari della regia marina, il tempo da essi passato in servizio a terra nelle località anzidette, verrà computato, per gli effetti di pensione, come fatto in servizio sopra una nave armata ”.

Cavalli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavalli. A me non pare abbastanza giustificato questo privilegio che si vuole costituire ai militari e agli impiegati civili destinati a prestare servizio in una regione che viene a formar parte del regno d'Italia, vale a dire a Massaua.

Vorrei quindi che il Governo mi dicesse per quali ragioni egli si è indotto a costituire questo privilegio a soldati, impiegati, ad operai che non si dovrebbero trovare in condizioni peggiori di altri soldati e impiegati in altre parti del regno.

La nostra colonia in Africa è conseguenza di una posizione politica, che io non potrei certamente approvare; e molto meno poi posso dare il mio assenso a provvedimenti che creano questo privilegio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Zio.

Del Zio. (*Presidente della Commissione*). Se l'onorevole mio amico Cavalli avesse letto, con la sua consueta benevolenza, la relazione dell'onorevole Baratieri, che, per ragioni momentanee legittime, non ha potuto esser oggi alla Camera, avrebbe veduto e riconosciuto quali siano i motivi irrecusabili di equità che hanno indotto il Governo a presentare questo disegno di legge, che è stato, alla unanimità, accettato dalla Giunta. I motivi sono i seguenti: Non si è discussa, in seno alla Giunta, la questione generale del diritto e dovere che ha la nuova Italia a dirigere o cooperare in tutte le imprese di civiltà per l'Africa; questione che egli ora vorrebbe risollevar, ritenendosi dalla Giunta che essa già ebbe, o che riavrà la sua sede opportuna nella discussione del bilancio degli af-

fari esteri, e in una discussione della politica generale.

La Commissione si è fermata al fatto che è questo: le milizie italiane di guarnigione in Africa hanno un accrescimento di lavoro, un consumo maggiore di forze, per un triplice ordine di motivi. Primo: il clima, come ognuno sa, ha condizioni speciali le quali deprimono le forze. E già per questa ragione generica, il servizio è, in massima, stabilito a non essere praticato in Massaua oltre l'anno. Secondariamente sono obbligate quelle milizie a star di continuo in armi: perchè le popolazioni semicivili da cui sono circondate, hanno sempre una attitudine di minaccia, di aggressione. In fine, le nostre milizie proteggono le nostre ragioni di industria e di commercio. Adunque, alti motivi di giustizia e di equità, ci consigliano di conformare la nostra legislazione al fatto che da tutte le altre nazioni europee è praticato; cioè di computare il loro tempo di servizio con benevolenza.

Il primo articolo del disegno di legge concepito in termini assai ristretti, non ha nessuna portata finanziaria che possa destare apprensioni. E, mantenuto nelle proporzioni assegnate, non saprei, in verità, per quali motivi di patriottismo, per quali motivi di politica a grandi vedute, potrebbe il Parlamento non approvarlo. Io credo che l'onorevole Cavalli, se vorrà ponderare ciò che ampiamente è stato esposto nella relazione, troverà legittimate appieno le ragioni che suffragano questo procedimento di equità e di giustizia. (*Bene! Bravo!*).

Cavalli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavalli. Io aveva esaminato le ragioni per le quali il relatore e la Commissione propongono alla Camera di votare questo disegno di legge.

Però non mi sono persuaso di quelle ragioni, e non mi persuadono nemmeno quelle esposte ora dall'onorevole presidente della Commissione, il mio amico l'onorevole Del Zio, tanto più che io non le trovo giustificate nemmeno da quanto fu detto più volte dal Ministero, allorchè si discusse circa la condizione della nostra colonia a Massaua.

Io non le trovai giuste allora, e tanto meno le trovo giuste adesso.

Parecchie volte si è domandato che si riconoscesse almeno come servizio specialissimo quello dei soldati i quali resero un grandissimo servizio alla patria nella soppressione del brigantaggio, ma quelle domande rimasero inascoltate

Laonde io non veggio il perchè si debba, ora,

stabilire questo privilegio per coloro che vanno a Massaua.

Il nostro esercito si è distinto in tutte le circostanze di pestilenza, di disgrazie nazionali, di inondazioni, o via dicendo, eppure questi non furono considerati mai come servizi eccezionali.

Ed ora si vuole ammettere come eccezionale il servizio che prestano a Massaua, solamente perchè vanno a sopportare un calore di 33 gradi invece di 26 o di 27?

Voci. Altro che 33; 43.

Cavalli. Sia pure, anche 43; ma i meriti del soldato non si misurano dai gradi di calore che va a sopportare, ma dai servizi che esso presta.

Si dica che nelle colonie africane noi vogliamo costituire un privilegio; e allora mi arrenderò alle osservazioni esposte nella relazione e dall'onorevole presidente della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Brin, ministro della marina. Io vorrei fare una semplice dichiarazione alla Camera.

L'onorevole Cavalli è partito dal principio che non si possa accordare questo computo maggiore per la pensione ai nostri militari che sono a Massaua, considerando che essi non si trovano in stato di guerra. Ora io faccio osservare alla Camera che, nel servizio della marina, la quale per la sua missione è destinata a stare all'estero, è una cosa normale per la legge vigente che tutto il tempo passato a bordo, anche non in tempo di guerra, si computi un terzo di più per la pensione.

Con la legge in esame, questo principio si è voluto applicare anche all'esercito con una disposizione che è eccezionale per l'esercito, ma che è comune per la marina nostra e per le marine degli altri Stati.

In caso di guerra, poi, la legge stabilisce, tanto per l'esercito che per la marina, che ogni campagna sia calcolata al doppio agli effetti della pensione.

Come vede la Camera la disposizione proposta ora per l'esercito ha dei precedenti nella nostra, come nelle altre legislazioni, e non è motivata per nulla dal pensiero che le nostre truppe in Africa si considerino come in stato di guerra.

Presidente. L'onorevole Pandolfi ha facoltà di parlare.

Pandolfi. Io mi limiterò a dire pochissime parole.

Non ero preparato a parlare, perchè avevo creduto che una legge siffatta non dovesse incontrare opposizioni nel Parlamento.

Non so nascondere che mi ha molto meravigliato l'udire un illustre patriota, come l'onorevole Cavalli, negare a poveri soldati, a gente che va in Africa in servizio del paese, per sostenere l'onore della bandiera, quel trattamento di favore che, in casi simili, è concesso da altri paesi. In Inghilterra, in Francia, il servizio per le colonie è computato in questa maniera.

Il ministro della marina ha testè fatto osservare che non si tratta se non di estendere all'esercito il trattamento che già è in vigore per l'armata.

Io, per conseguenza, non mi dilungo a difendere la disposizione della legge. È questione di sentimento.

Certe cose bisogna sentirle; bisogna sentire questi doveri che noi abbiamo verso soldati obbligati dalla leva ad andare in lontane contrade. E chi non ha questo sentimento, voterà contro.

Cavalli. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavalli. Se si fa questione di sentimento, io credo di non essere, in fatto di sentimento patrio, secondo ad alcuno di questa Camera. Ma io non faccio questione di sentimento; faccio questione di giustizia; ed è in base a questo criterio che mi sono fatto oppositore, in massima, di questo disegno di legge.

Aggiungo che potrei confortare la mia opposizione con le parole pronunziate dal ministro della guerra il quale, quando si è trattato dei militari che si trovano ad Assab, fece dichiarazioni presso a poco conformi a quanto io ho detto oggi.

Non è, ripeto, questione di sentimento; se si trattasse di sentimento, l'onorevole Pandolfi mi avrebbe almeno al suo fianco nel votare questa legge.

La questione è invece di giustizia; poichè non comprendo un privilegio a soldati che servono la patria a Massaua, come servono la patria tutti gli altri, i quali possono trovarsi in condizioni egualmente od anche più difficili risiedendo in altre parti del regno.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 1° di cui do lettura:

« Per i militari del regio Esercito, per gli impiegati civili e per gli operai dipendenti dalle varie amministrazioni dello Stato, tranne pel personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, il tempo passato in servizio nei presidi stabiliti lungo le coste del Mar Rosso, in una o più volte fino al limite complessivo di due anni, è compu-

tato, nella liquidazione della pensione, in ragione del doppio.

“ Il tempo passato nelle stesse condizioni oltre i due anni è computato con l'aumento di un terzo per gli effetti di cui sopra.

“ Ai militari della regia marina, il tempo da essi passato in servizio a terra nelle località anzidette, verrà computato, per gli effetti di pensione, come fatto in servizio sopra una nave armata „.

(È approvato e lo sono pure i seguenti senza discussione).

“ Art. 2. Saranno considerate come provenienti da ragioni di servizio le malattie incontrate in Africa, della natura di quelle che sogliono affliggere gli europei trasportati sotto la zona torrida, e quelle altre tutte che si giudichino dipendenti dalle speciali nocive condizioni di quelle regioni.

“ I modi di accertamento di dette malattie e loro cagioni, saranno quelli stessi che sono stabiliti dalle disposizioni di legge che regolano le pensioni „.

“ Art. 3. La presente legge avrà effetto per tutti gli individui di cui sopra, e per il tempo trascorso in Africa dal 1° gennaio 1885 in poi „.

Discussione del disegno di legge per dichiarazione di pubblica utilità delle opere di risanamento della città di Torino.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per dichiarazione di pubblica utilità delle opere di risanamento nella città di Torino.

Invito l'onorevole ministro delle finanze a dichiarare se accetti che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Magliani, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. Si legga dunque il disegno di legge della Commissione.

Quartieri, segretario, ne dà lettura: (Vedi *Stampato*, n. 340-B).

Presidente. Stimo opportuno avvertire la Camera che il disegno di legge, di cui si è data ora lettura, è quello modificato dal Ministero ed accettato dalla Commissione; stampato n. 304-B.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda di parlare, non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Presidente. Passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità per le opere di risanamento contemplate nel piano di massima a firma dell'ingegnere municipale Velano, approvato con reale decreto 23 novembre 1885, n. 3531 (serie 3^a) all'effetto che il comune di Torino possa chiamare a contribuire nella spesa i proprietari di beni confinanti e contigui a termini dell'articolo 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

“ A tale contributo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 della legge avanti citata „.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Villa.

Villa. Egregi colleghi! La questione che io desidero sottoporre all'attenzione della Camera esce dai confini di un interesse puramente locale.

Essa si impone a noi per il rispetto che dobbiamo ad interessi assai più elevati, e a quei principii secondo i quali deve dirigersi ogni amministrazione quando si trova di fronte ai diritti, agli interessi della proprietà.

L'articolo 1 di questo disegno di legge dichiara che viene legislativamente confermata la dichiarazione di pubblica utilità per le opere di risanamento della città di Torino. È necessario che i nostri colleghi sappiano, che già un decreto reale riconosceva la necessità di alcune opere dirette a migliorare le condizioni igieniche di quella città; e trattandosi di migliorare le condizioni igieniche della città il decreto reale applicava alle espropriazioni medesime i criteri stabiliti dalla legge votata per il risanamento di Napoli.

Esiste adunque un decreto reale il quale dichiara che si devono compiere in Torino opere di risanamento, e che per queste opere di risanamento l'espropriazione dei terreni e degli stabili a cui si dovesse addivenire, deve aver luogo coi criteri della legge eccezionale fatta per Napoli. La cosa apparve però non pienamente giustificata all'amministrazione civica, la quale ha dovuto riconoscere che una gran parte di quelle opere non erano opere di risanamento ma erano opere di abbellimento, erano opere tendenti a migliorare la viabilità della città. È giusto che queste opere si facciano, non è giusto che si applichino a queste opere quei criteri speciali che la legge di Napoli soltanto consacrava in vista del supremo interesse della salute pubblica. Adunque l'amministrazione civica di Torino deliberava che non in tutti i casi si dovesse applicare la legge

per Napoli, ma in quelli soltanto in cui si verificassero veramente le necessità di ordine pubblico che io ho indicate, cioè quelle della pubblica igiene.

Ora con questa legge che cosa si fa? Si conferma il decreto col quale si applicava alla città di Torino la legge di Napoli; si viene dunque a disporre legislativamente ciò che la pubblica amministrazione ha creduto di non potersi accettare.

L'amministrazione civica ha detto che non si dovesse applicare la legge di Napoli che in certi determinati casi; invece questa legge, confermando il decreto governativo che applica la legge di Napoli senza restrizioni, viene a contraddire ciò che, in linea d'equità, coloro che conoscono la questione hanno stabilito. Primo errore. Perché stabilire con legge che si conferma la necessità dell'espropriazione già stabilita dal decreto reale? Il decreto reale sta per sé, ha virtù propria. A quale scopo, dunque, viene la legge a confermare oggi il decreto reale?

Ma questo errore ha altre conseguenze.

In base a quel decreto reale, che secondo il concetto della stessa civica amministrazione esorbitava, perché non distingueva tra opere ed opere; fra quelle determinate dalla questione igienica, e quelle determinate da ragioni edilizie, molti sono i privati che hanno fatto reclami.

Mi rincresce che non sia al suo posto l'onorevole ministro dell'interno, perché potrei invocare la sua testimonianza. Egli potrebbe dirvi, signori, che contro quel decreto reale, e contro le sue disposizioni speciali, si è portato ricorso alla suprema magistratura del Re, e quindi quel ricorso ha dovuto passare per le sue mani. Sembra, però, che quel ricorso stia ammuffendo negli archivi del Ministero dell'interno, e che quindi le legittime aspettative dei reclamanti sion pascolate ad erba trastulla che in primavera, e specialmente al Ministero dell'interno, sovrabbonda.

Avviene ora questo fatto singolare: che mentre i privati inoltrano reclami e invocano dei diritti contro le disposizioni di un decreto reale, una legge taglia di netto ogni questione. È possibile di ammettere che quando vi sono dei privati che contrastano con una pubblica amministrazione, venga ad un tratto il legislatore a definire con l'indiscutibile sua autorità i privati e i conflitti, sostituendosi alla magistratura stabilita dalla legge? È possibile che, mentre oggi pende una vera contestazione (non sarà giudiziaria, sarà amministrativa) circa gli effetti e le conseguenze di un decreto, e di un decreto di espropriazione,

venga una legge a tagliar di netto il nodo? Ma allora, signori miei, noi ammettiamo che il potere legislativo possa intervenire arbitro degli interessi particolari, sostituendosi alla provvida, alla legale tutela di quella magistratura che la legge ha stabilito unica competente a definire queste contestazioni. Secondo errore; confermando con legge quel decreto, si vengono a toccare, addirittura, a contrastare interessi e diritti particolari acquisiti e sacri.

Si tratta di espropriazioni, signori miei! Si tratta cioè di un'eccezione al diritto di proprietà, di quel diritto presso tutti i paesi tanto rispettato, che nessuna cautela pare sufficiente ad assicurarlo; di un diritto che in molti paesi, come in Inghilterra per esempio, non si esercita che con atti legislativi. E noi invece lo adoperiamo alla leggiera. Basta che un comune abbia la volontà di allargare una strada, che venga il capriccio di abbattere una via, di aprire una diagonale, di metter fuori un'opera qualunque di ornamento e di lusso, perché si calpesti il diritto della proprietà; e con un sistema che non ha nulla da invidiare alle teoriche dei socialisti e dei comunisti, si afferma il diritto di occupare le proprietà private, emancipandosi anche dall'obbligo di pagare quella giusta indennità che, secondo la legge comune, dovrebbe almeno essere il compenso di queste espropriazioni.

Ecco la questione. A Torino è riconosciuto che le opere che si devono fare, non sono tutte determinate da ragioni d'igiene.

È confessato dalla pubblica amministrazione che molte di queste opere sono determinate da altre ragioni edilizie, ornamentali, estetiche, di abbellimento.

Si applica con decreto reale la legge per Napoli a queste opere di abbellimento; e mentre l'amministrazione civica tende a temperare gli effetti di questa disposizione, perché provvidamente dichiara che questi criteri speciali della legge per Napoli non si applicheranno che in pochi casi, viene invece la legge attuale con la sua formula rigorosa, e impone rispetto al decreto che ha stabilito l'applicazione della legge per Napoli per tutti i casi; e l'impone quando vi sono dei privati che già reclamano, quando già sono sorti i conflitti di interessi particolari, quando, in una parola, la legge dovrebbe tacere, perché in certi casi la legge non può più parlare che per organo e per bocca del magistrato.

Ma, mi risponderà certamente l'egregio relatore, che c'è una buona ragione per venire a confermare il decreto, e la ragione è questa: che

senza una legge non si può imporre ai proprietari, i quali hanno o la fortuna o la disgrazia di avere le loro case vicine alla nuova via, un concorso, e non si può obbligarli a pagare una parte delle spese.

Dunque si vuole applicare da una parte la legge per Napoli, che è la privazione della indennità stabilita dalla legge comune, e nello stesso tempo si vuole obbligare il proprietario a pagare.

Ma, prima di tutto, è a considerarsi che se la legge ammette che si possa imporre un contributo ai proprietari i quali abbiano a raccogliere un beneficio pel maggior valore che ottengono gli stabili vicini a quella località, questa facoltà è stata concessa dalla legge del 1865, ed è stata concessa nei casi che da essa legge sono specialmentè considerati, e perchè la legge del 1865, stabilendo le indennità da darsi agli espropriati, ha almeno rispettato le ragioni della proprietà dichiarando che l'espropriazione sia fatta al giusto prezzo.

Nel caso nostro, invece, abbiamo applicata una legge eccezionale, che è quella di Napoli, la quale stabilisce il prezzo d'indennità con altri criterii.

Se adunque con la legge del 1865, dandosi al proprietario il giusto prezzo, si può credere equo di chiedere un concorso a colui che abbia aumentato il valore del suo stabile, non così può dirsi per colui che è espropriato per la legge di Napoli. Poichè a colui che è espropriato per la legge di Napoli quel giusto prezzo non viene accordato, e si trova quindi in condizioni diverse da quelle in cui si trova colui a cui la legge di Napoli non viene applicata.

Ne volete una prova? È questa. Che mentre con la legge di Napoli, voi, espropriando, adottate criterii che sono molto restrittivi, che determinano il valore dello stabile con basi certamente non molto corrispondenti all'interesse dei proprietari, per compensare questi proprietari, avete soggiunto che liberate dall'imposta per cinque anni tutti coloro che furono obbligati a costruire le nuove case. Dunque, secondo la legge di Napoli, non solo non chiedete un concorso ai proprietari, non solo non volete obbligarli a pagare una parte di quelle spese che sono occorse per le nuove opere, ma date loro un beneficio, perchè li assolvete dalla tassa per cinque anni. Nel caso nostro, è vero che c'è anche l'articolo col quale noi vogliamo esentare i proprietari dalla tassa per cinque anni; ma è un articolo proposto dalla Commissione e che spero il Parlamento accetterà; non è quell'articolo della legge di Napoli che poteva essere esteso con decreto reale. La legge di Napoli non dà facoltà al Governo di estendere ai

comuni che si trovassero nelle condizioni della città di Napoli, l'articolo 14, che è quello che stabilisce la esenzione dalla tassa.

Queste considerazioni io facevo, onorevole ministro, per arrivare a questa conseguenza: che, nel caso in cui si applichi ad una città la legge di Napoli, pei criteri di espropriazione non sia più lecito di chiamare un concorso ai proprietari finitimi: perchè questi sono stati già danneggiati dal fatto della espropriazione, e perchè il voto della legge non è di aggravarli, ma di beneficiarli. E se si fosse potuto conciliare il disposto della legge comune con quei criteri speciali che sono stabiliti dalla legge di Napoli, non si sarebbe detto nella legge di Napoli, che si dispensavano i proprietari finitimi dal pagamento della tassa. Dispensare dal pagamento della tassa, e obbligare nel tempo stesso ad un concorso, sono due termini che si escludono e si contraddicono.

Io non voglio tediare la Camera, e concludo.

Io faccio voti che la città di Torino possa compiere le sue opere di risanamento. Io sono stato uno, dirò, dei più accaniti sostenitori di queste opere; non da quest'anno soltanto, ma da parecchi anni. Di queste opere di sventramento della città di Torino mi feci propugnatore, quando nessuno ancora ne parlava.

Capisco e comprendo che, nell'interesse generale della città, si tolgano via i focolari di putride infezioni; posso ammettere che, dove la popolazione è fitta e lo stretto vivere di molte persone crea miasmi ed atmosfere letali, che sia supremo dovere della pubblica amministrazione, non solamente di promuovere i lavori di risanamento, ma d'impedirli. È dovere della pubblica amministrazione di obbligare quelli che possono essere causa di male, a togliere i germi e le cause del male a beneficio di tutti. Credo però che sia suprema ingiustizia quella di far pesare tutto il gravame che queste opere possono comportare, sopra pochi.

La città di Torino deve considerarsi abbastanza ricca per pagare la salubrità, di tutti, col danaro di tutti. Questa legge invece pone gravami eccezionali alle persone contro cui si fanno le espropriazioni, alle persone che stanno in quelle case, e vi hanno alloggio, e vi hanno stabilimenti commerciali. Noti il ministro che fra le case espropriande per la salubrità, ci sono dei palazzi in piazza Castello; e basta.

Io ammetto tuttavia che tuttocì si faccia col danaro di tutti, pagando le giuste indennità a coloro che, lo ripeto, ne hanno danno.

Mi pare quindi che l'articolo 1° non abbia ragione di essere; che sia non solamente inutile,

ma dannoso. Dannoso perchè offende diritti già acquisiti; dannoso perchè non fa altro che dare la facoltà di porre contributi che nel caso attuale sarebbero ingiusti. Io propongo dunque che l'articolo 1° del disegno di legge venga radiato.

Tutto il resto, tutte le altre disposizioni possono rimanere tali quali sono, perchè costituiscono un ordine di provvedimenti che non ha nulla a che fare con la espropriazione e col decreto di pubblica utilità, il quale, indipendentemente dalla legge, ha il suo valore e può avere la sua applicazione (*Bene!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Sineo, relatore. La Commissione non può accettare le osservazioni e le censure che l'onorevole Villa fa alla forma ed alla sostanza dell'articolo primo.

Pare alla Commissione che l'onorevole Villa confonda la procedura seguita dal municipio di Torino per invocare un decreto reale, di applicazione di alcune disposizioni della legge di Napoli, e gli effetti di questo decreto reale, con la procedura seguita per ottenere il presente disegno di legge e gli effetti che se ne debbono conseguire.

L'onorevole Villa ha narrato alla Camera come l'autorità municipale di Torino abbia chiesto a diverse riprese al Governo per l'esecuzione delle votate opere di risanamento, la presentazione di una legge e l'emanazione di un decreto reale. Venne prima la domanda di una legge di dichiarazione di pubblica utilità delle opere deliberate, all'effetto di chiamare a contributo i proprietari confinanti e contigui. Questo incarico fu dato alla Giunta ed al sindaco da deliberazione del Consiglio comunale, alla quale deliberazione l'onorevole Villa, che pure è grande lustro di quel Consiglio, non fece alcuna opposizione. La legge fu presentata, e fu presentata anche la relazione parlamentare che fu dichiarata di urgenza, fin dalla scorsa stagione estiva.

Venute improvvisamente le vacanze, l'autorità municipale, per l'urgenza dei lavori, ed anche perchè si credette che la legge per lo sventramento di Napoli potesse utilmente applicarsi a Torino, se non altro, come un'arma contro pretese esorbitanti che potessero sorgere per parte dei proprietari espropriandi, chiese un decreto di dichiarazione di pubblica utilità, e l'applicazione di alcune disposizioni della legge di Napoli.

Questo decreto fu accordato in data 23 novembre 1885, e contro di esso in verità sorsero opposizioni, le quali si calmarono quando il Con-

siglio comunale deliberò di non valersi della legge di Napoli che in caso di assoluta necessità, portando ogni singola specie dinanzi al Consiglio comunale in seduta privata.

Ma l'emanazione di questo decreto non toglieva la necessità della legge; inquantochè se con esso si veniva a dichiarare l'utilità delle opere di risanamento, rimaneva ad ottenersi il contributo dei proprietari confinanti che, a termine dell'articolo 9 della legge sulle espropriazioni 25 giugno 1865, può stabilirsi solamente per legge.

Ecco dunque la ragione del presente disegno di legge, la quale non può per nulla esser confusa col decreto applicativo della legge per Napoli, promulgato lo scorso autunno.

Era necessario che l'articolo 1° confermasse la dichiarazione di pubblica utilità, come si è praticato in casi del tutto analoghi a quello di cui ora si tratta.

Nel 1870 il municipio di Firenze aveva ottenuto anch'esso un decreto dichiarativo di pubblica utilità per l'esecuzione delle opere portate dal suo piano regolatore edilizio. In seguito, avendo desiderato esso pure di chiamare a contributo i proprietari, chiese ed ottenne la presentazione di un disegno di legge, nel quale era omessa la dichiarazione di pubblica utilità già stabilita nel decreto reale.

Orbene, la Commissione parlamentare disapprovò l'omissione, introdusse la formola della riconferma, e ritenne non potersi promulgare una legge per contributo dei proprietari, senza che la dichiarazione di pubblica utilità fosse fatta nella legge od almeno confermata.

La stessa teorica fu seguita nel 1874, allorchè si trattò del proseguimento della via nazionale in Roma. Allora del pari era intervenuto un decreto reale che aveva dichiarate di pubblica utilità quelle espropriazioni, ed allora del pari il municipio di Roma, avendo desiderato posteriormente di chiamare a contributo i proprietari, dovette invocare un'apposita legge, nella quale fu introdotta la conferma della dichiarazione di utilità pubblica con la stessa formola usata in questo disegno.

Quindi l'incriminato articolo 1 trova perfetto riscontro in analoghe disposizioni delle leggi 4 agosto 1870 e 14 giugno 1874 per i comuni di Firenze e di Roma.

Del resto poi il municipio di Torino, sulla sua domanda, ha seguite (e la Commissione ha potuto esaminarlo accuratamente) tutte le forme stabilite dal combinato disposto dagli articoli 3 e 6 della citata legge 25 giugno 1885. Indiò nel ricorso

La natura e lo scopo delle opere da eseguirsi; la spesa presunta ed i mezzi per farvi fronte con gli stanziamenti corrispondenti nei bilanci comunali di dieci anni consecutivi; l'elenco di tutte le opere da eseguirsi divise in tre categorie; i verbali delle discussioni e deliberazioni quasi unanimi del Consiglio comunale, e di pareri pienamente favorevoli della deputazione provinciale, dell'ufficio tecnico della provincia di Torino, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici. E dovunque si riconosce non trattarsi solamente di opere di viabilità, di estetica, ma di vere opere di risanamento, di opere reclamate dalla pubblica igiene.

E i proprietari, che oltre al beneficio generale, risentito da tutta la cittadinanza, avranno un lucro, un guadagno assicurato nella plusvalenza dei loro immobili, non dovranno contribuire in ragione di questa plusvalenza?

E noti l'onorevole Villa che, nel disegno di legge non è stabilita l'entità del contributo di ogni singolo proprietario, e perciò applicasi l'ultima parte dell'articolo 77, il quale determina che, quando la misura del contributo non è stabilita da legge, si seguano le norme degli articoli susseguenti che non sono certo molto gravi ed onerose. Così il proprietario non può essere colpito, se il suo stabile non acquista maggior valore locativo, ed è colpito solo per la metà di questo maggior valore locativo; quindi ricava ancora un beneficio, a cui effettivamente non dovrebbe avere nessun diritto, perchè dovuto solamente ad una mutata condizione dei luoghi indipendente dall'opera sua. Un'altra agevolazione la somministra l'articolo 80 che dà facoltà al proprietario di poter abbandonare lo stabile pel giusto prezzo stimato a termini dell'articolo 39. Questa facoltà toglie al contributo ogni carattere di ingiustizia, e di arbitrio.

Applicato con tanta mitezza, il contributo ha la sua ragione d'essere anche quando si tratti solo di opere di viabilità ed estetica. La convenzione del 1791 in Francia portava che le espropriazioni delle proprietà private potessero aver luogo soltanto quando vi fosse una necessità pubblica evidentemente constatata. Ora le parole "evidentemente e necessità" furono soppresse nelle legislazioni posteriori e, secondo il nostro Statuto, come secondo il Codice civile, e la legge sulle espropriazioni, basta la pubblica utilità la quale comprende anche ragioni assai meno imperiose e gravi di quelle della pubblica igiene.

L'onorevole Villa chiede che venga soppresso questo articolo. Ma, allora, la legge mancherebbe di base, di ragion d'essere.

Perchè fu invocata questa legge quando v'era già una dichiarazione di utilità pubblica? Appunto per chiamare i proprietari a contributo. Per ciò se viene a mancare questo contributo, viene a mancare la sostanza, il fondamento della legge, e fondamento e sostanza da parte della Commissione furon trovati giustificati dai numerosi documenti presi in esame, tolti unicamente al diritto comune, alla legge generale delle espropriazioni, avvalorati da parecchi analoghi precedenti legislativi.

Ma l'onorevole Villa ha soggiunto: guardate che vi è una petizione di cittadini torinesi contro al decreto che applica a Torino la legge per Napoli, e quindi noi non dobbiamo venire ora con una legge a confermare quanto è stato stabilito in un decreto reale, il quale non ha avuto l'approvazione della cittadinanza torinese.

Ho già accennato che queste lagnanze della cittadinanza torinese si sono calmate dopo la deliberazione del Consiglio comunale; ma non è ora il caso di entrare in questa discussione di fatto, perchè la questione è tutt'altra.

Se l'articolo 1° combattuto dall'onorevole Villa parlasse di conferma del decreto che estese a Torino alcuna delle disposizioni della legge di Napoli, l'onorevole Villa potrebbe invocare le lagnanze che contro quel decreto possono essersi sollevate. Ma l'articolo 1° conferma soltanto la dichiarazione di pubblica utilità, e non il decreto, e quindi non è assolutamente il caso di parlare degli inconvenienti ai quali possa dar luogo l'applicazione della legge di Napoli.

Ma poichè l'onorevole Villa parlò di petizioni, dirò qualche cosa di più.

In tutte le petizioni, che furono presentate, e sono due, l'una presentata al Parlamento questa estate, inquantochè ritenevasi erroneamente che, in questa legge, si parlasse delle disposizioni della legge di Napoli, ed un'altra presentata in seguito contro il decreto di applicazione della legge di Napoli per ottenerne la revoca; in tutte queste petizioni, dico, non si fa parola del contributo dei proprietari, quindi, mentre proprietari ed esercenti reclamavano contro la gravità delle disposizioni della legge di Napoli, nessuno di questi proprietari ha creduto di protestare contro l'imposizione del contributo (che formava parte di questo disegno di legge reso di pubblica ragione in tutti i giornali del Piemonte), perchè hanno ritenuto che questa imposizione del contributo fosse necessaria conseguenza dell'utilità pubblica.

Per tutti questi motivi la Commissione mantiene l'articolo ritenendolo come il fondamento

della legge stessa, e confida che l'onorevole Villa non vorrà insistere nella sua proposta di soppressione di questo articolo che, venendo a sopprimersi, farebbe sì che la legge non avrebbe più ragione di essere.

Presidente. L'onorevole Villa ha facoltà di parlare.

Villa. Risponderò poche parole all'onorevole Sineo, il quale, alla fin dei conti, non ha potuto contestare i fatti che io ho esposti: cioè, che, mentre vi è un decreto di espropriazione, il quale è stato determinato per lavori diretti al risanamento della città, per altra parte poi lo si vuole applicare a lavori i quali non hanno direttamente questo scopo.

Egli mi avvertiva che, anche per le opere edilizie e di viabilità, si può chiedere l'espropriazione. Onorevole Sineo, lo sappiamo questo; ma Ella non potrà sostenere mai che la legge speciale per Napoli e i criteri speciali nella medesima contenuti potrebbero essere applicati all'espropriazione soltanto per opere di viabilità e di ornamento. Dunque io non mi lagno che ci sia l'espropriazione, mi lagno che il decreto di espropriazione abbia disposto e stabilito che l'indennità ai proprietari di quelle vie fosse data in base ai criteri che furono stabiliti per la legge per Napoli. Torniamo pure al diritto comune e *embrassons nous Folleville!*

Ma quando voi mi volete raccogliere sotto il disposto della legge di Napoli opere che non possono dar luogo ad alcuna eccezione per rispetto alle indennità, necessariamente devo dirvi che voi commettete un'enorme ingiustizia.

Ho soggiunto che se, a tenore della legge, è ammesso che i proprietari limitrofi possano essere obbligati ad un concorso, questo avviene soltanto nei casi in cui si applica la legge comune di espropriazione, e perchè? Perchè, nei casi della legge comune di espropriazione, l'indennità è regolata con criterî più larghi, la proprietà è meglio soddisfatta, ed essendo meglio soddisfatta c'è ragione di poter chiedere a colui, i cui stabili acquistano maggiore valore, un concorso nelle spese che saranno necessarie per ottenere questo aumento. Ma quando si tratta di lavori di pubblica igiene, ed applicate a questa la legge per Napoli, allora i criterî per la indennità sono molto più ristretti e allora voi obbligate qualche volta il proprietario di una casa sana, solo perchè si trova in una zona un poco ristretta, a cedere il suo stabile per un prezzo che non è quello del mercato; e con quale giustizia potete voi obbligare ancora ad un

concorso questo proprietario che già offendete nei suoi interessi?

Io soggiungeva ancora che, secondo la legge comune, il concorso è esplicitamente dal legislatore autorizzato; ma quando si tratta del caso speciale della legge per Napoli, è stato tanto lontano il legislatore dall'ammettere la convenienza e la giustizia di questo concorso, che ha voluto ancora liberare dall'imposta per cinque anni i proprietari che costruiscono queste case, o che hanno le case finitime.

Come potete conciliare questo favore che fa il legislatore con questa legge per Napoli, col concorso a cui voi volete obbligare il proprietario, secondo la legge comune?

Sono due termini che si escludono e si contraddicono.

Si è detto che sempre si è fatto così, a Firenze nel 1865, a Roma nel 1874. Lo so anch'io, ma, nel 1865 e nel 1874 non avevamo la legge per Napoli, e si applicava la legge comune, quella che voi rei fosse in questo caso applicata.

Dunque, resta quello che ho detto: un decreto reale che stabilisce che alle opere di Torino si possa applicare la legge per Napoli. Ma mi si risponderà (e ho sentito anzi che mi si può rispondere) badate che l'articolo 1° non ha quella portata che voi credete. L'articolo 1° non conferma il decreto, ma conferma soltanto la dichiarazione di pubblica utilità. Io vorrei che l'articolo 1° dicesse così, me lo augurerei, perchè allora tutte le mie osservazioni sarebbero pienamente accolte dal disegno di legge.

Ma badino che in questo caso non si può più parlare di legge di Napoli. In questo caso se l'articolo 1° significa soltanto che vi ha dichiarazione di pubblica utilità, allora l'applicazione della legge di Napoli non vi si fa più. Perchè? Perchè il seguito dell'articolo dice che la dichiarazione di pubblica utilità è fatta per dare a Torino la facoltà di poter mettere un contributo ai proprietari confinanti, cioè allo scopo di poter esercitare una delle facoltà stabilite dalla legge comune. Siccome l'applicazione della legge di Napoli è un'eccezione, e siccome, in questo caso, non si farebbero restrizioni, vuol dire che, mentre abbiamo il decreto che applica la legge di Napoli, verrebbe la legge ad applicare il diritto comune. Ora uno dei due. Tutti e due non possono coesistere. Quale dei due?

Depretis, presidente del Consiglio. Tutti e due.

Villa. È impossibile.

Depretis, presidente del Consiglio. Perchè?

Villa. Per questa ragione: perchè voi, con la

legge, accordate alla città di Torino una facoltà, che non era compresa che nella legge comune. Non è possibile questo, a meno di dire: io spillo qua e là gli articoli che meglio mi giovano, e li applico, a seconda del caso, a questa o quella città. Ciò non può essere.

Dunque, riassumendo, io credo che non solo sia contrario agli interessi della città di Torino ciò che oggi si chiede, ma offende i diritti della giustizia e della ragione sociale. E li offende tanto più (e qui mi compiaccio di poter ripetere all'onorevole ministro dell'interno quello che diceva poc'anzi) perchè ci sono reclami in via; perchè questi reclami sono sottoposti al giudizio di quell'alta magistratura che, per le leggi nostre amministrative, è affidata al Re, e che si esercita dal Consiglio dei ministri. Ora, bandire, oggi, una legge che verrebbe a togliere ogni difficoltà, che verrebbe a risolvere la questione contro i reclamanti, è togliere a questi reclamanti quella via legale che essi hanno, per portare le loro ragioni dinanzi alla unica magistratura che è competente ad ascoltarle.

Lugli. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Lugli. Non intendo di entrare nelle questioni abbastanza gravi che si possono sollevare, relativamente alla disposizione di questo articolo, dalla città di Torino; ma mi impensierisco nel pensare che altre città, e fra non molto, verranno davanti a questa Camera per invocare disposizioni analoghe. Ora, è bene esser molto chiari intorno a quello che Commissione e Ministero hanno voluto affermare in questo articolo.

Sono primamente d'accordo con l'onorevole Villa in questo: che le disposizioni della legge per Napoli, in quanto alle espropriazioni, non si debbano applicare se non a quelle parti che s'intendono di risanare; mentre le disposizioni della legge comune devono essere applicate a tutte quelle parti che l'onorevole relatore ha chiamate di miglioramento, di viabilità, di estetica. E, se l'onorevole Villa è così gentile d'ascoltarmi, io vorrei che egli si persuadesse dell'opportunità di dividere l'articolo 1° in due parti; in modo che, nella parte che riguarda il risanamento della città di Torino, si applicassero pure le disposizioni della legge per Napoli, ma, in quella parte in cui non si tratta di risanare, ma si tratta di abbellire, si tratta della parte estetica, si applicassero le disposizioni della legge comune.

E allora l'onorevole Villa credo che sarà di accordo con me nell'acconsentire che, per la parte di abbellimento, possa la città di Torino chiamare

a contribuzione nelle spese i proprietari dei beni confinanti e contigui.

Giordano Ernesto. Chiedo di parlare.

Lugli. Ora l'onorevole relatore deve avere tanta bontà di spiegarci bene il concetto e le conseguenze della disposizione di quest'articolo primo. Se si intenda cioè che a tutte le opere progettate, e di cui c'è un elenco, si debbano applicare, per le espropriazioni, le disposizioni della legge di Napoli.

Sineo, relatore. No.

Lugli. Allora bisogna che ciò sia detto chiaramente.

Sineo, relatore. Non si parla della legge di Napoli.

Lugli. Ma si parla degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge di Napoli nella relazione.

Ora, bisogna essere ben chiari, perchè, nel mentre io concordo con la Commissione nel chiamare a contribuzione i proprietari confinanti e contigui, in tutta quella parte che si tratterà di rinnovare per abbellire, per estetica in genere, non sarei altrettanto d'accordo con la Commissione quando si trattasse di espropriare in quei punti dove si vuol risanare. E siccome, torno a ripetere, nella condizione in cui si trova la città di Torino, si trovano altre città, ed a me è noto che altri municipi hanno deliberato di invocare dal Parlamento press' a poco quello che ora chiede il municipio della città di Torino, così è bene che i dubbi sieno tolti anche perchè le altre città sappiano come debbono regolarsi nelle loro deliberazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giordano Ernesto.

Giordano Ernesto. Credo anch' io che, intorno a questo articolo primo, vi sia bisogno di qualche schiarimento. Ma parmi che, con qualche leggiera modificazione si possano soddisfare le varie opinioni, che intorno al medesimo furono manifestate in questa Assemblea. Mi sembra fuori di contrasto che l'attuale disegno di legge non abbia punto per oggetto di confermare il decreto reale, col quale si è consentita la pubblica utilità, per talune opere di risanamento e di abbellimento della città di Torino.

Credo che questa legge miri unicamente al compimento di una formalità, che è richiesta dalla legge generale 25 giugno 1865, per la espropriazione di pubblica utilità, secondo la quale non si può imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui all'opera eseguita per pubblica utilità senza che, appunto per legge spe-

ciale, venga fatta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa.

È quindi giusto il concetto, a cui s'ispira quest'articolo primo della legge, confermare cioè la dichiarazione di pubblica utilità, che è già stata dichiarata nel decreto reale, che ha consentite le opere di risanamento e di abbellimento di Torino. La difficoltà intorno a questo disegno di legge non può quindi sorgere che intorno alla opportunità dell'applicazione del contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui alle opere da farsi.

Tali opere richiederanno espropriazioni di diversa natura; talune zone saranno, trattandosi d'opere di risanamento, espropriate con la legge speciale di Napoli, talune altre, trattandosi di opere di indole diversa, saranno espropriate con la legge comune.

Per tutte le zone, o per alcune di esse soltanto potrà imponersi il contributo?

L'onorevole Villa crede, ed a me pare con ragione, che il contributo, se può applicarsi per quelle zone, in cui gli stabili verranno espropriati in forza della legge comune 25 giugno 1865, non possa, con altrettanta ragione applicarsi a quelle zone in cui gli stabili verranno espropriati in forza della legge speciale per Napoli.

Qui, come dico, concordo nell'opinione dell'onorevole Villa.

Nelle zone in cui l'espropriazione vien fatta secondo le norme della legge comune, poichè appunto in tale legge è data la possibilità di applicare il contributo, e nella specie, trattandosi di proprietari che ricevono dalle opere eseguite un vantaggio particolare di migliore e più prospera ubicazione delle loro proprietà, è ragionevole che contribuiscano all'opera in ragione del maggior valore che acquistano dette proprietà, non vedrei motivo per cui non venisse applicata la disposizione della legge che dà facoltà d'imporre il contributo.

Non parmi così delle zone in cui le espropriazioni si facciano in forza della legge speciale per Napoli, poichè la legge speciale per Napoli determina metodi e criterii speciali, ed esclude la possibilità di imporre ai proprietari confinanti e contigui il contributo nelle opere di risanamento.

E la legge per Napoli, ha, a mio modo di vedere, saggiamente esclusa la possibilità d'imporre tale contributo.

Il vantaggio che, con le opere di risanamento igienico, si fa ai frontisti, non costituisce per questi un beneficio particolare valutabile per modo da doversi obbligare i medesimi ad un concorso di spesa.

Il risanamento è un beneficio generale di tutta una città, tutta la città deve quindi, in eguali proporzioni, concorrere alla spesa, nè mi parrebbe giusto che il profitto che è essenzialmente generale, dovesse essere in particolare a carico dei confinanti o contigui all'opera di risanamento.

L'articolo che stiamo discutendo dovrebbe quindi ispirarsi a questo concetto, che, nelle zone in cui le espropriazioni si facciano con la legge per Napoli, non sia imposto alcun contributo ai proprietari confinanti o contigui, nelle zone invece in cui l'espropriazione sia fatta in forza della legge comune, ai detti proprietari venga imposto il contributo nelle spese.

E per raggiungere tale scopo basterebbe lasciare l'articolo 1° come è, nella massima parte, dichiarare cioè che è confermata la dichiarazione di pubblica utilità per le opere della città di Torino contemplate nel decreto ecc.; e poi invece di dire: "all'effetto che il comune di Torino possa chiamare a contribuire, nella spesa, i proprietari di beni confinanti e contigui a termini dell'articolo 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, „ dire: "all'effetto che il comune di Torino possa chiamare a contribuire nella spesa i proprietari dei beni confinanti e contigui nelle zone in cui le espropriazioni si compiano a termini della legge 25 giugno 1865. „

In questo senso mi permetto perciò di proporre un emendamento, nella speranza, come ho detto, di aggiungere alle disposizioni dell'articolo che stiamo discutendo, che mi paiono giuste in gran parte, un temperamento che mi pare pure molto ragionevole.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, il seguito di questa discussione sarà rimandato a domani. (*Segni di assenso*).

(*Rimane così stabilito*).

Risultamento delle votazioni a scrutinio segreto su vari disegni di legge.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari Di San Giuseppe, Quartieri, Fabrizio, Ungaro e Mariotti numerano i voti*).

Do comunicazione alla Camera del risultamento delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Proroga di esecuzione della legge 1° gennaio

1886 e della convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini;

Presenti e votanti	219
Maggioranza	110
Voti favorevoli	188
Voti contrari	31

(La Camera approva).

Sistemazione dei prestiti accordati e da accordare dalla Cassa dei depositi e prestiti ad alcuni comuni delle provincie di Lucca e di Massa Carrara:

Presenti e votanti	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	179
Voti contrari	39

(La Camera approva).

Aumento degli stipendi dei maestri elementari:

Presenti e votanti	220
Maggioranza	111
Voti favorevoli	179
Voti contrari	41

(La Camera approva).

Approvazione di contratti per cessioni e permutate di beni demaniali:

Presenti e votanti	216
Maggioranza	109
Voti favorevoli	161
Voti contrari	55

(La Camera approva).

Modificazione alla legge 25 giugno 1882 sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi:

Presenti e votanti	217
Maggioranza	108
Voti favorevoli	179
Voti contrari	38

(La Camera approva).

Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala:

Presenti e votanti	221
Maggioranza	111
Voti favorevoli	181
Voti contrari	40

(La Camera approva).

Aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879, n. 5168:

Presenti e votanti	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	184
Voti contrari	34

(La Camera approva).

Stanziamiento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere:

Presenti e votanti	222
Maggioranza	112
Voti favorevoli	178
Voti contrari	44

(La Camera approva).

Annunzio di tre domande d'interrogazione.

Presidente. Do lettura di una domanda d'interrogazione diretta all'onorevole ministro dei lavori pubblici dall'onorevole Di Gaeta:

“ Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla sospensione dei lavori nei due tronchi ferroviari in costruzione, Licignano-Polla e Polla-Teggiano.

Invito l'onorevole ministro dei lavori pubblici a dichiarare se e quando intenda rispondere a questa domanda di interrogazione.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Dirò domani se e quando potrò rispondere a questa interrogazione, e dimostrerò che non c'è sospensione di lavoro su questi tronchi.

Presidente. Comunico un'altra domanda d'interrogazione, rivolta pure allo stesso ministro dei lavori pubblici dall'onorevole Cucchi Francesco:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sul progetto di legge riguardante il passaggio alla seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Mera nella provincia di Sondrio „.

Invito l'onorevole ministro dei lavori pubblici a dichiarare se e quando intenda di rispondere a questa domanda d'interrogazione.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Dirò domani se e quando potrò rispondere a questa interrogazione.

Presidente. Comunico un'altra domanda d'interrogazione dell'onorevole Turbiglio diretta all'onorevole ministro della pubblica istruzione:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sul disegno di legge per l'ordinamento dell'istruzione secondaria classica „.

Non essendo presente l'onorevole ministro della istruzione pubblica, invito l'onorevole ministro dei lavori pubblici di voler comunicare al suo collega questa domanda d'interrogazione.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Mi farò un dovere di comunicargliela.

Presidente. Sta bene.

La seduta termina alle 6,55.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge: Computo del tempo trascorso in servizio nei presidii sulla costa del Mar Rosso; Modificazioni al Codice della marina mercantile.

2. Seguito della discussione del disegno di legge: Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino. (340)

3. Estensione a tutto il regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari. (408)

4. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano. (343)

5. Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma. (235)

6. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito. (325)

7. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. (334)

8. Restituzione della sede della giudicatura mandamentale in Baranello provincia di Campobasso. (328)

9. Costituzione del Corpo della difesa costiera. (316)

10. Costruzione del sub-diramatore a Vigevano, per distribuire le acque del Po dal diramatore " Quintino Sella " nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino. (337)

11. Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino. (320)

12. Autorizzazione della maggiore spesa di lire 850,000 e relativi interessi dovuti alla Società Veneta d'impresе e costruzioni pubbliche per residuo prezzo di lavori di costruzione del palazzo delle finanze. (392)

13. Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187)

14. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiariе. (86)

15. Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge sulle opere pubbliche. (31)

16. Stato degli impiegati civili. (68)

17. Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22)

18. Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194)

19. Ampliamento del servizio ippico. (208)

20. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

21. Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)

22. Riforma della legge provinciale e comunale. (1)

23. Riforma della legge sulla pubblica sicurezza. (2)

24. Disposizioni sul divorzio. (87)

25. Provvedimenti per Assab. (242)

26. Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)

27. Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)

28. Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)

29. Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)

30. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)

31. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (321)

32. Progetto di nuovo Codice penale. (150)

33. Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le adulterazioni e sofisticazioni dei vini. (311)

34. Consorzi d'acque a scopi industriali. (267)

35. Riforma della legge postale 5 maggio 1862 e delle leggi successive. (385)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

